

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

## RICORSO

nell'interesse dei Dott.

GARO'	CHIARA	GRACHR87M54E897U
SOTTILE	MARIA CARMELA	STTMCR83M45C351U
CASTORINA	GABRIELE ANGELO	CSTGRL86P11C351B
BARONE	CRISTINA	BRNCST86D56G273R

rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto che individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. NTMHL76T24H501F), Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) e Umberto Cantelli (C.F. CNTMRT51B23H501K) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica [info@avvocatomichelebonetti.it](mailto:info@avvocatomichelebonetti.it) o pec [michelebonetti@ordineavvocatiroma.org](mailto:michelebonetti@ordineavvocatiroma.org), [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it), [avvumbertocantelli@puntopec.it](mailto:avvumbertocantelli@puntopec.it), elettivamente domiciliati presso lo Studio Michele Bonetti Avvocato & Partners sito a Roma in via San Tommaso D'Aquino, n. 47

## CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- il **CINECA – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (P.I. 00502591209), in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,
- l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**, in persona del legale rappresentante *p.t.*,

## E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

## PER L'ANNULLAMENTO,

## PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 ove interpretato nel senso che non vi sia un obbligo di graduazione delle Scuole prescelte;
- del bando di concorso di cui al DM MIUR 8 agosto 2014 n. 612 e dei DM MIUR 23 luglio 2014, n. 584 e 29 agosto 2014, n. 712 per i motivi in atti e anche ove interpretato nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le "specifiche graduatorie di Scuola" in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra Scuola prescelta pur se questa non rappresenta la "prima" delle opzioni prescelte;
- del bando di concorso D.M. 8 agosto 2014, n. 612 nella parte in cui non indica una graduazione obbligatoria e preventiva delle Scuole di specializzazione prescelte così da poter graduare le opzioni e non solo le sedi di dette scuole, così consentendo di non decadere dalle "specifiche graduatorie di Scuola" indicate dal candidato in via prioritaria rispetto ad altre;
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in data 5.11.2014 per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione di Medicina a.a. 2013-2014 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti;

- del verbale di nomina della Commissione del 2 settembre 2014;
- del verbale della Commissione del 3 novembre 2014 e del verbale “primitivo di assegnazione dei c.d. SSD”;
- della nota Miur 3.11.2014 n. 1351 e degli atti ivi menzionati e richiamati e della nota Miur 3.11.2014 n. 1355;
- del verbale della Commissione del 4 novembre 2014;
- del verbale redatto presso il Miur in data 5 novembre 2014 anche a seguito della richiesta di correzione non effettuata dal Miur;
- di tutti i verbali delle prove e dei verbali contenenti le irregolarità che si citeranno di seguito nel ricorso;
- della nota del MIUR prot. n. 1898 del 19 dicembre 2014 e dell’allegata nota inviata a tutte le commissioni di vigilanza durante lo svolgimento delle prove del 31 ottobre 2014.
- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dalle assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- dell’accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2011 al 2014;
- dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 1.11.2014;
- dell’operato dell’amministrazione di cui al comunicato stampa pubblicato sul sito internet del MIUR in data 3.11.2014;
- del comportamento dell’amministrazione nella parte in cui ha rimodulato in via unilaterale le graduatorie di merito, secondo un ordine diverso da quello desumibile dai punteggi relativi alle prove effettivamente svolte dai candidati;
- degli sconosciuti provvedimenti, ove esistenti, con cui tutte tali determinazioni sono state assunte;
- dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;
- di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove in sedi locali;
- degli atti e verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al DM MIUR 23 luglio 2014 n. 584;
- dell’operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato;

#### **NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata e di seguito indicata

#### **E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA**

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

#### **F A T T O**

Un altro concorso pubblico è oggetto delle cronache e, nella fase di cui ci si occupa, della Giustizia Amministrativa. Una procedura a cui sono stati sottoposti gli aspiranti medici specializzandi, ovvero i dottori che intendono specializzarsi nelle varie scuole di cardiologia, dermatologia etc.

mediante un concorso nazionale<sup>1</sup> che definirà le aspettative di oltre 12 mila soggetti già abilitati alla professione di medico chirurgo e che coinvolge diritti costituzionali, quali il diritto alla salute e il diritto alla formazione e al lavoro.

A far discutere, dopo la vicenda del plico di Bari, sono sempre i test di cui si è annunciata l'abolizione a far data dall'anno accademico 2016/2017, come comprova il comunicato del massimo organo del Ministero di Viale Kennedy del 14 dicembre 2014 secondo cui *“le vicende test d'ingresso l'episodio di domande invertite al concorso nazionale hanno mostrato chiaramente la debolezza del sistema per l'accesso alla professione medica”*. *“Si tratta, è evidente, di una debolezza strutturale che riguarda tutta la filiera formativa dei futuri medici: dall'accesso al corso di studi all'ingresso in corsia”*<sup>2</sup>.

Parte ricorrente vi ha partecipato e qui ricorre per le scuole indicate in tabella ed è collocata come segue

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cognome	Prima scuola di preferenza	Ateneo prima scelta	Punteggio Parte Generale Test	Punteggio di Area	Punteggio di Specialità	Punteggio Curriculum	Punteggio Complessivo	Posizione in Graduatoria
BARONE	ANATOMIA PATOLOGICA	NAPOLI FEDERICO II	36,4	22,5	12,2	8,7	79,8	291
CASTORINA	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	MILANO	39,2	26,1	17,4	9,5	92,2	514
GARO'	ENDO CRINOLOGIA	MILANO	39,90	25,7	17,4	6,7	89,7	404
SOTTILE	GERIATRIA	CATANIA	44,4	25,1	16	5,9	91,4	404

### ***1.1. L'inversione delle prove di area medica e di area dei servizi e le altre domande errate.***

La procedura concorsuale per gli specializzandi partiva viziata già nella sua elaborazione: discutibili riserve di posti per alcune regioni, omissione della bibliografia relativa alle tematiche oggetto del concorso (vedi meglio le riflessioni riportate in perizia e nel motivo del ricorso sulle domande errate ove si evince in tal modo l'opinabilità di ogni singolo quesito), una fallace valutazione dei *curricula* e dei titoli. Eppure, in sede di prova, le dette criticità furono ampiamente superate da eclatanti irregolarità. Sedi non idonee, violazioni circa la ripartizione dei candidati nelle aule, controlli non omogenei da parte delle diverse Commissioni, prove interrotte per guasti dei computer o per black out in spregio al principio di contemporaneità della prova, tipico di una procedura nazionale, sino al collegamento in alcune sedi alla rete internet dei personal computer utilizzati per il test. Queste irregolarità, quasi tutte verbalizzate, hanno determinato il Ministero a redarguire con provvedimento formale le commissioni durante le prove come comprova l'esito dell'accesso agli atti effettuato presso l'Ateneo di Torino, nonché la nota Miur del 19.12.2014 prot. 1898 (doc. 16).

<sup>1</sup> Il concorso pubblico oggetto di causa è stato **per la prima volta gestito a livello nazionale con una graduatoria unica** in perfetta simmetria rispetto al test di accesso a medicina; così è stato deciso dopo la rimessione alla Corte Costituzionale (vd. n. 3541/2012) del Consiglio di Stato che ha ravvisato dei profili di incostituzionalità delle graduatorie locali, ribadendo le dette censure nelle ordinanze n. 839/2014, n. 2086/2014, n. 2837/2014 (Sez. VI del detto Consiglio di Stato che ha disposto plurime ammissioni sovranumerarie).

<sup>2</sup> Vd <http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/giannini-medicina-test-universita-b3b55291-165f-4353-9912-2b282a114c33.html#sthash.RBgkEapY.dpuf>

Risulta a verbale che sempre a test iniziato i medici segnalavano alle Commissioni, e dunque in tempo utile per intervenire con l'interruzione della prova, l'inversione dei quesiti del 29 con quelli del 31 ottobre. In sostanza, in due differenti aree del test, quella medica e quella dei servizi clinici, ai candidati venivano invertiti i quesiti, circostanza gravissima mai verificatasi in un concorso del genere e che ha portato il Ministro Giannini a stabilire di "annullare e ripetere le prove oggetto dell'errore" indicando anche nel "7 novembre 2014" il giorno di ripetizione, e garantendo il risarcimento dei danni per il rifacimento della prova. Pochi giorni dopo però, il Miur decise, anche a seguito del verbale della Commissione del 3.11.2014 e di un conseguente parere dell'Avvocatura dello Stato che ritenne prevalente il principio della conservazione degli atti amministrativi, di salvare il test "invertito" non convalidando "solo" due domande (per area e dunque per un totale di quattro domande) sulla base di quanto statuito dalla Commissione incaricata per la validazione dei test riunitasi per controllare nuovamente se i settori scientifici disciplinari tra le due aree invertite potessero essere comuni. La vicenda è sintetizzata nelle due note Miur (*rectius*, comunicati stampa sub doc. 11 e doc. 12 che si riportano in nota in forma integrale)<sup>3</sup>.

I lavori di elaborazione sui quesiti (nel mese di settembre per intenderci) furono svolti da distinti commissari (e non collegialmente) esperti proprio in aree differenti (4 si cimentarono sui servizi e 3 sull'area medica); nella seduta del 3 novembre 2014, ove furono abbonate le quattro domande, il Collegio di docenti prese invece la propria decisione con la assenza di molti di questi commissari

---

<sup>3</sup> Le prove si svolgevano, presso le 117 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale nei giorni 28, 29, 30 e 31 ottobre 2014, secondo il seguente schema:

- 28 ottobre: prima parte (Comune a tutte le Scuole);
- 29 ottobre: seconda parte - Scuole di AREA MEDICA;
- 30 ottobre: seconda parte - Scuole di AREA CHIRURGICA;
- 31 ottobre: seconda parte - Scuole di AREA DEI SERVIZI CLINICI.

Si legge in un comunicato stampa del MIUR del 1.11.2014 che "nella serata di ieri, a seguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, il Miur ha rilevato una grave anomalia nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavano rispettivamente le scuole dell'Area Medica e quelle dell'Area dei Servizi Clinici. Il Miur ha immediatamente chiesto un approfondimento al Cineca, il Consorzio interuniversitario incaricato di somministrare i test, che, tramite lettera ufficiale inviata al Ministero ieri sera alle ore 20.52, ha ammesso "un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase di importazione" di queste ultime nel data-base utilizzato per la generazione dei quiz. A causa di questo errore sono stati invertiti i quesiti delle prove del 29 ottobre con quelli del 31 ottobre. L'inversione ha riguardato esclusivamente le 30 domande comuni a ciascuna delle due Aree, Medica e dei Servizi Clinici. Nessuna anomalia invece nei 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di Scuola. Così come non si registrano problemi nelle prove del 28 ottobre (quella con i 70 quiz comuni a tutti i candidati) e del 30 ottobre (quella dell'Area Chirurgica). Il Miur, preso atto di quanto accaduto, ha stabilito di annullare e ripetere le prove oggetto dell'errore determinato dal Cineca, ovvero i 30 quiz comuni all'Area Medica e i 30 comuni all'area dei Servizi Clinici. Sono 8.319 i candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e due le Aree, 2.125 hanno affrontato esclusivamente l'Area Medica e 798 solo quella dei Servizi Clinici. Tutti i candidati che si sono trovati a sostenere una prova invertita saranno chiamati a ripeterla. Lunedì il Ministro Stefania Giannini firmerà il decreto che dispone l'annullamento delle sole prove oggetto di inversione e l'indizione di quelle nuove. I quiz annullati saranno ripetuti il 7 novembre prossimo in un'unica giornata e nelle sedi già utilizzate il 29 e 31 ottobre. Il Miur in queste ore sta avvisando tutti i candidati attraverso il sito riservato utilizzato dai partecipanti per l'iscrizione ai test e attraverso il portale [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it)".

**Tale indicazione ministeriale mutava radicalmente, invece, dopo soli due giorni, leggendosi nel successivo comunicato stampa del 3.11.2014** che "Le prove per l'accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina del 29 e 31 ottobre non dovranno essere ripetute. Abbiamo trovato una soluzione che ci consente di salvare i test". Lo annuncia il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini che oggi ha riunito a Roma la Commissione nazionale incaricata questa estate di validare le domande del quiz. La Commissione ha vagliato i quesiti proposti ai candidati per l'Area Medica (29 ottobre) e quella dei Servizi Clinici (31 ottobre) stabilendo che, sia per l'una che per l'altra Area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione. I settori scientifico-disciplinari di ciascuna Area sono infatti in larga parte comuni.

A seguito di un confronto avuto con l'Avvocatura dello Stato e del verbale della Commissione si è deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti. "Questa soluzione - spiega Giannini - è il frutto di un approfondimento che ho richiesto da sabato convocando la Commissione nazionale e interpellando l'Avvocatura dello Stato per tutelare gli sforzi personali e anche economici dei candidati e delle loro famiglie a seguito del grave errore materiale commesso dal Cineca", conclude il Ministro".

e tramite una riunione telematica, decidendo per la sostanziale intercambiabilità delle due prove elaborate persino separatamente dai medesimi commissari per farne emergere le peculiarità! La perizia di parte, resa da esperti del settore, pone invece in luce come le quattro domande non dovessero essere abbonate e come due di esse (quelle dell'area dei servizi) fossero addirittura *tipiche* della stessa area del test.

Risulta altresì eclatante la stessa ammissione riportata nel verbale della commissione del 3 novembre 2014, e meglio censurata nella perizia giurata, secondo cui “*delle 30 domande contenute nella prova di area medica del 29 ottobre, 27 sono riconducibili ai 5 ssd comuni tra l'area medica e quella dei servizi, 1 quesito è riferibile al SSD della farmacologia BIO/14*”. Dunque un quesito di un'altra area (di farmacologia come riferiscono gli esperti del Miur), ovvero dell'area di farmacologia, non è stato abbonato. Pertanto non solo tali quattro domande non andavano abbonate, ma vi era un altro quesito, veramente “extra area”, che non è stato oggetto di provvedimento; **abbonamento (consistente nell'attribuzione del punteggio pieno a tutti coloro che hanno risposto bene, male e non risposto) reso ancor più ingiusto dalla circostanza che trattasi di quesiti BEN formulati (e per il test delle specializzazioni di quest'anno trattasi di circostanza eccezionale..) su cui tutti i concorrenti si sono cimentati, rispondendo anche correttamente.** Il meccanismo dell'abbonamento si pone dunque in esatta antitesi con quello del test, ove ad un quesito corrisponde sempre una risposta più esatta, una non esatta ma plausibile, una non esatta e l'ultima completamente sbagliata. Nel caso di specie la risposta esatta è stata messa sullo stesso piano di quella completamente sbagliata.

Così nel caso in cui il candidato avesse barrato la casella corretta (anche se di altra area) si è visto attribuire lo stesso identico punteggio di coloro che hanno optato per una risposta completamente errata.

*In brevis:*

- 1) Ha errato il Cineca a invertire i test (nella busta dell'area di servizi sono stati inseriti i quesiti dell'area medica e viceversa, un errore talmente grossolano da non avere precedenti nella storia del test).
- 2) Le commissioni furono immediatamente informate (e informarono a loro volta il Ministero come si evince dai verbali ove si fa riferimento anche alle irregolarità lamentate in atti) dell'inversione, ma ciononostante il Ministero non ritenne di interrompere la prova e ripeterla con la c.d. prova di riserva presente da sempre in tutte le prove a quiz (a meno che non abbiano invertito anche la prova di riserva...).
- 3) Il Ministro, consapevole della gravità dell'errore, si determinava ad annullare la prova ed i risultati delle due aree del test, indicendo anche la nuova prova per il 7 novembre.
- 4) Il Miur dopo aver sentito la Commissione, riunitasi in composizione imperfetta e d'urgenza, con parte dei rappresentanti di quelle tematiche oggetto dell'abbonamento assenti, si determinava a convalidare la prova abbonando due domande per le due aree. Ciò sebbene lo svolgimento della prova fosse giunto a termine e sebbene le due domande abbonate fossero, ironia della sorte, completamente esatte e per di più pertinenti.
- 5) La perizia giurata riporta come le domande non dovessero essere abbonate (poiché pertinenti) e come ve ne fosse almeno un'altra da abbonare menzionata nel verbale del 3 novembre. In particolare secondo i periti non erano sicuramente di pertinenza dell'area ed erano da abbonare altre domande, quali la n. 8 (codice 135), la n. 9 (codice 137), la n. 13 (codice 145).
- 6) In ogni caso è stata consegnata una prova oggetto di un'altra area; dunque è *in re ipsa*, e con confessione della stessa Commissione che aveva redatto i quesiti per quell'area e non per una differente, un effetto disorientante per tutti.

## **1.2. Sulla grave assenza di un provvedimento ministeriale di abbonamento delle domande e**

## **sulle ulteriori due domande abbonate.**

Formalmente un verbale di una commissione di Professori è incompetente a modificare un bando di concorso approvato con Decreto Ministeriale; le domande pertanto restano sempre 30, ovvero quelle su cui si sono cimentati i giovani medici, e non 28 per le due aree interessate.

**Il Responsabile del Procedimento per le vie brevi ha già dichiarato (il fatto è anche circostanziato nel procedimento penale) che non vi è alcun atto che annulla, o abbona, o modifica il bando di concorso.**

Il verbale della Commissione del 3 novembre conclude<sup>4</sup>, quasi a giustificare l'intervenuto abbonamento, riportando come la scelta di neutralizzare quattro domande di area non influisca sulla validità complessiva del test in quanto le domande più importanti relative alle scuole di specialità, a cui sono attribuiti il doppio dei punti (due punti anziché uno), non hanno determinato problematiche. Tuttavia, successivamente alla stesura del verbale (la commissione, il Miur, il Cineca? Non è dato sapere chi...), provvedevano ad abbonare due domande delle scuole di specializzazione (Cardiologia e Endocrinologia).

Per queste due scuole di area medica, pertanto i fondamenti del verbale della Commissione, fatti presumibilmente propri nel parere dell'Avvocatura di Stato, sono stati poi superati da due ulteriori abbonamenti nella parte speciale del test.

Sul punto la perizia di parte si esprime in modo lapidario e "giura" sulla domanda di cardiologia n. 3 (codice 784) che la risposta più esatta è proprio quella inizialmente assegnata dal Miur. In poche parole per la scuola di cardiologia (malattie dell'apparato cardiovascolare) è stata abbonata una risposta corretta (e il Miur aveva individuato inizialmente la risposta esatta) che per l'importanza dell'area e della scuola valeva doppio (due punti invece che uno).

Lo stesso dicasi sulla domanda di Endocrinologia n. 8 (codice 683) dove la risposta corretta è un'altra rispetto alla prima fornita. Dunque una risposta esatta c'è ed è "*Diabete insipido*" come anche riconosciuto dallo stesso Miur.

Tralasciando il devastante disorientamento per candidati che per stessa ammissione di controparte affrontano una prova con SEI domande sbagliate<sup>5</sup> (a dirlo è il Ministero), nel caso di specie le due domande della scuola di cardiologia e di endocrinologia non erano da abbonare ed anche per questo la graduatoria risulterà ulteriormente falsata.

Ciò vuol dire che per i pretendenti all'ammissione in queste due scuole (di area medica) sono stati ben 3 i quesiti di fatto neutralizzati con uno, quello di scuola, di valore doppio rispetto agli altri: 5,20 punti che in una graduatoria nazionale vogliono dire concorrenti tra la posizione 296 con il punteggio di 103,4 e la posizione n. 558 con 98,2. Su 1800 partecipanti, questa graduatoria (di malattie dell'apparato cardiovascolare) ha già coperto i posti sino alla posizione n. 548 e, tra questi, **oltre la metà** (262) è collocata nel raggio dei 5,20 punti disponibili per le domande abbonate in contestazione. Un'enormità.

Tali numeri dicono, inconfutabilmente, che l'incidenza degli abbonamenti è stata decisiva per lo stravolgimento dell'intera graduatoria e dimostra che la scelta dell'Amministrazione per la conservazione degli atti sia inadeguata.

\* \* \*

Sia la graduatoria del 5.11.2014 del M.I.U.R. che, per quanto possa occorrere, gli altri atti indicati in epigrafe, appaiono manifestamente illegittimi e lesivi della posizione giuridica e

---

<sup>4</sup> Il verbale del 3 novembre 2014 riporta: "*Sottolineando infine che le graduatorie che si formano all'esito del concorso sono distinte per singola scuola di specializzazione, va evidenziata l'importanza del punteggio ottenuto dai candidati nelle 10 domande specifiche di scuola che, infatti, hanno un valore doppio (+2 risposta esatta, -0,6 risposta errata, 0 risposta non data) rispetto ai quesiti generali e a quelli di area (+1 risposta esatta, -0,3 risposta errata, 0 risposta non data). Tale specificità è stata pertanto valorizzata nell'ambito della prova andando a definire un set di domande specifiche di scuola riferito ai settori scientifico - disciplinari*".

<sup>5</sup> Per un **caso identico** si veda Tar Brescia del 16.07.2012 n. 1352, le cui censure si fanno proprie, ove a seguito di 4 domande abbonate il Collegio si decise ad ammettere in sovrannumero tutti i 100 ricorrenti al Corso di Laurea locale di Professioni Sanitarie.

patrimoniale di parte ricorrente che, pertanto, li impugna (nei limiti in cui possano risultare direttamente lesivi della propria situazione giuridica), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi in

## DIRITTO

Si premette, per chiarezza della trattazione, che parte ricorrente è decisamente lesa proprio dall'abbonamento generalizzato delle due domande di area a cui aveva risposto correttamente giacchè, ove tale punteggio maturato gli fosse riconosciuto e/o fosse tolto l'abbuono agli altri, parte ricorrente sarebbe stato ammesso.

Parte ricorrente, quindi, non chiede punti in più per contestazione di domande o simili ma chiede, esclusivamente, che la propria prova complessiva venga valutata tenendo conto di quanto effettivamente ha ottenuto nella prova di Area.

\* \* \*

### **I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 D.M. MIUR 8.8.2014, N. 612 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 5, D.M. MIUR 30.6.2014, N. 105. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA**

1. Come si è detto, in sede di predisposizione delle prove da somministrare ai concorrenti (in particolare nelle giornate di concorso del 29.10.2014 e del 31.10.2014), sono stati integralmente invertiti i quesiti afferenti alla “*seconda parte – scuole di area dei servizi clinici*” con i diversi quesiti destinati alle “*scuole di area medica*”.

Per ovviare al pasticcio, la decisione presa dal MIUR è stata quella 4 domande (nn. 3 e 4 dell'Area medica e nn. 9 e 17 dell'Area servizi clinici) da ciascuna delle due prove di Area, tributando conseguentemente ad ogni concorrente un punteggio (pari a + 1) per ciascuna delle due domande e, specularmente, eliminando la penalizzazione (pari a – 0,3) per chi avesse risposto in modo errato a tali quesiti.

Il MIUR ha quindi pubblicato nella pagina del sito [www.university.it](http://www.university.it) riservata a ciascun concorrente un “*test del candidato – seconda parte specifica*” dell'Area medica e dell'Area servizi non corrispondente al file originario compilato dai candidati in sede di esame bensì emendato – per così dire, d'ufficio – secondo le precisazioni sopra esposte: detto altrimenti, nel test pubblicato, risulta che ciascun concorrente abbia risposto in modo corretto ai quesiti di cui si discorre, contrariamente a quanto accaduto nella realtà concorsuale.

L'operato dell'amministrazione – consistente appunto in un'arbitraria e unilaterale rettifica delle prove concorsuali di ciascun candidato – risulta gravemente viziato per disparità di trattamento in quanto ha comportato quale effetto l'ingiustificata equiparazione dei candidati che hanno risposto correttamente alle citate domande a quelli che vi hanno risposto in modo errato.

In altri termini, la necessità di trovare una soluzione di compromesso e conservativa della procedura a fronte dell'errore commesso dall'amministrazione in sede di predisposizione delle prove, in realtà ha avuto quale effetto quello di introdurre una situazione di equivalenza fra candidati, invero insussistente sul piano reale laddove si abbia riguardo alle risposte effettivamente offerte.

Parte ricorrente, ad esempio, ha risposto in modo corretto ad entrambe le domande relative alla propria area di afferenza ed attualmente, in considerazione dell'operazione di equiparazione anzidetta, si trova in una situazione di equiparazione anche rispetto ai candidati che avevano risposto in modo errato ai medesimi quesiti.

A	B	C	D
RICORRENTE	PUNTEGGIO TOTALE	PUNTEGGIO CON BONUS O DETRAZIONE AL RESTO DEI CANDIDATI	ULTIMO AMMESSO NAZIONALE
BARONE	79,8	82,4	PADOVA 81,2 (282)
SOTTILE	91,4	94,00	MESSINA 93,8 (323)
CASTORINA	92,2	94,8	TOR VERGATA 93,6 (445)
GARO'	89,7	92,3	VERONA 91 (372)

Ciò in palese contrasto con i principi di eguaglianza e *par condicio* fra i concorrenti oltre che in totale distonia con il principio meritocratico sotteso ad ogni pubblico concorso. Soccorre in proposito la giurisprudenza cautelare (il caso era quello degli abbonamenti presenti nel test dei tirocini formativi attivi i cui provvedimenti sono tutti citati in nota<sup>6</sup>) e di merito dell'On.le Collegio ove in virtù della c.d. prova di resistenza si è consentito l'ingresso sovranumerario. La tabella sottostante chiarisce come con il bonus aggiuntivo per le due domande si superi l'ultimo degli ammessi anche a seguito dei prossimi scorrimenti della graduatoria fissati per il 7 gennaio 2014.

Vi è da dire, inoltre, che il MIUR non ha mai pubblicato i file originali corrispondenti alle prove effettivamente sostenute dai candidati riportanti il punteggio visualizzato al termine della prova, ma esclusivamente i file corretti, in tal modo rendendo impossibile, innanzitutto, il confronto fra la prova svolta e quella rettificata d'imperio dall'amministrazione e, di conseguenza, accertare la precisa entità del pregiudizio e/o del vantaggio arrecati ai concorrenti in considerazione dall'operazione eterointegrativa delle prove.

2. La situazione assume una gravità ancora maggiore considerando che la medesima impostazione (di correzione automatica ed unilaterale delle prove di alcuni candidati) è stata disposta anche in relazione a quesiti il cui esame non ha formato oggetto della riunione della Commissione Nazionale del 3.11.2014 ma egualmente ritenuti erronei dagli anonimi (in quanto non risulta che sia mai stato emesso alcun formale provvedimento a tale fine) correttori.

Ciò è quanto accaduto, ad esempio, in relazione alla domanda n. 3 predisposta per la scuola di Malattie dell'apparato cardiovascolare e alla n. 8 per la scuola di Endocrinologia e malattie del ricambio.

In tali casi, il MIUR ha riconosciuto che i quesiti sono stati in questo caso mal formulati, sebbene le perizie in atti riconoscono i quesiti corretti con una e una sola risposta corretta ed esatta (nel caso di cardiologia addirittura i periti riconoscono come esatta la stessa risposta che inizialmente aveva dato come corretta il Miur).

E' chiaro che in una procedura nazionale, dove tutti i candidati indicano più opzioni, ad essere viziata a seguito di questi macroscopici errori e con un c.d. effetto domino è l'intera graduatoria e non parte di essa.

## II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ,

<sup>6</sup> Cfr. Decreto dell'On.le Tar del Lazio n. 3035 del 31 agosto 2012; Decreto dell'On.le Tar del Lazio n. 3639 del 10 ottobre 2012; Decreto dell'On.le Tar del Lazio n. 3640 del 10 ottobre 2012; Ordinanza dell'On.le Tar del Lazio n. 3517 del 27 settembre 2012; Ordinanza dell'On.le Tar del Lazio n. 3808 del 20 ottobre 2012; Ordinanza dell'On.le Tar del Lazio n. 3593 del 5 ottobre 2012 (cons. estensore Biancofiore); Ordinanza dell'On.le Tar del Lazio n. 4575 del 14 dicembre 2012 (cons. estensore Pisano); Ordinanza dell'On.le Tar del Lazio n. 4226 del 23 novembre 2012 (cons. Pisano); Ordinanza dell'On.le Tar del Lazio n. 4052 del 12 novembre 2012; Ordinanza dell'On.le Tar del Lazio n. 3982 del 9 novembre 2012 (cons. estensore Pisano); Sentenza dell'On.le Tar del Lazio n. 6142 del 10 giugno 2014 (Presidente Biancofiore, cons. Pisano); Sentenza dell'On.le Tar del Lazio n. 2839 del 13 marzo 2014; Sentenza dell'On.le Tar del Lazio n. 2424 del 6 marzo 2013 (cons. Pisano); Sentenza dell'On.le Tar del Lazio n. 2443 del 6 marzo 2013 (cons. estensore Biancofiore)



TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 *NONIES*, L. N. 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 17.8.1999, N. 368. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 D.M. MIUR 8.8.2014, N. 612 E DEGLI ARTT. 2, 3 E 5, D.M. MIUR 30.6.2014, N. 105. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *CONTRARIUS ACTUS* E DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA *LEX SPECIALIS*.

**1. Sull'illegittima scelta di utilizzare ai fini della spendita dei punteggi in graduatoria una prova documentalmente diversa rispetto a quella originariamente scelta dalla Commissione per la selezione dei migliori in quella determinata Area.** Come si è accennato in punto di fatto, in sede di predisposizione delle prove da somministrare ai concorrenti (in particolare nelle giornate di concorso del 29.10.2014 e del 31.10.2014), sono stati integralmente invertiti i quesiti afferenti alla “*seconda parte – scuole di area dei servizi clinici*” con i diversi quesiti destinati alle “*scuole di area medica*”.

Come espressamente preso atto dallo stesso Ministero con i comunicati stampa del 1.11.2014 e del 3.11.2014, i settori scientifico disciplinari oggetto delle prove concretamente somministrate ai candidati sono afferenti ad aree diverse da quelle relative alle specializzazioni effettivamente calendarizzate.

In altri termini, in ragione di tale macroscopica illegittimità della procedura concorsuale, ovvero l'inversione delle prove concretizzatasi nell'inserimento di un test in una busta invece di un'altra, il Ministero aveva deciso di annullare le prove falsate e riconvocare i candidati per sostenerle nuovamente.

Tuttavia, successivamente, in data 3.11.2014, a seguito della riunione della Commissione Nazionale tenutasi in pari data, il Ministero ha “*deciso di procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti*”.

In altri termini, dopo aver riconosciuto apertamente che la procedura concorsuale fosse integralmente falsata, il MIUR ha in realtà statuito in un senso radicalmente opposto a tale risultanza, confermando gli esiti del concorso svoltosi in costanza di un'aperta violazione di legge.

Il che rende davvero illogico e contraddittorio l'operato dell'amministrazione, oltre che affetto da eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di ragionevolezza, nella misura in cui, pur dopo aver preso atto delle patenti illegittimità occorse nell'ambito del corso della procedura, ne ha invero confermato le risultanze. Ciò vale a maggior ragione alla luce della perizia giurata in atti e secondo cui le domande oggetto di attenzione della Commissione, oltre ad essere esatte, non dovevano essere abbonate poiché pertinenti all'area della prova. Erano altri, invece, i quesiti che, a dire dei periti di parte, dovevano essere abbonati.

A ben vedere, l'unica soluzione prospettabile a fronte delle radicali illegittimità occorse nell'ambito del procedimento valutativo doveva essere la rinnovazione della procedura in via integrale, considerando che trattasi di una graduatoria nazionale dove tutte le posizioni sono intrecciate tra di loro in un complesso meccanismo di opzioni con sedi e scuole di specializzazione che i candidati indicano quasi sempre nella misura di sei (due per area).

Come chiarito dalla giurisprudenza proprio in un'ipotesi di annullamento di singole domande nell'ambito di una prova strutturata a test, “*pare al Collegio che l'opzione più ragionevole fosse rappresentata dall'interruzione della prova e dal suo rinnovo con una nuova batteria di test. Se la stessa non poteva svolgersi lo stesso giorno, era possibile il rinvio ad una giornata immediatamente successiva. Non si dubita che l'art. 8 indichi la data della prova, eppure un inconveniente del tipo di quello verificatosi ben poteva giustificare la ripetizione dell'esame nel rispetto delle regole e della “par condicio”, mentre il temuto “clamore” non poteva dirsi inferiore a quello suscitato nella prova così come nei fatti espletata. Le conseguenze economiche per i partecipanti – provenienti da tutta Italia e chiamati ad una sosta prolungata a Brescia – non sarebbero state troppo impattanti, ove rapportate ad una prova che non poteva obbedire ai canoni di linearità, buon andamento ed imparzialità nella selezione dei candidati*” (T.A.R.

Lombardia, Brescia, Sez. II, 16.7.2012, n. 1352). Il Ministero e il Cineca (prova ne sono i verbali in atti e il resoconto ministeriale dell'incontro con le associazioni e i sindacati del 5 novembre 2014) erano stati informati per il tramite delle Commissioni che avevano raccolto le lamentele dei candidati, dell'intervenuta inversione e avrebbero potuto e dovuto interrompere la prova, prima che i candidati la completassero e acquisissero un punteggio con conseguente legittimo affidamento per il risultato acquisito. La presenza della c.d. prova di riserva citata nella stessa nota Miur del 3.11.2014 n. 1351 (doc. 14) avrebbe consentito la ripetizione anche nello stesso giorno dopo neanche un'ora di prova e come già accaduto in altri concorsi ministeriali<sup>7</sup>.

**2. Sulla conseguente graduatoria basata su 28 domande anziché 30.** Inoltre, ove anche avesse inteso conservare gli (invero pochi) effetti legittimi della procedura, il Ministero ha perseguito tale finalità in modo del tutto illegittimo e contraddittorio.

Consta a parte ricorrente che, nell'analizzare l'effettiva portata dell'inversione dei quesiti sottoposti ai concorrenti, nella seduta del 3.11.2014 la Commissione Nazionale abbia ritenuto:

- per l'Area medica, non pertinenti i due quesiti relativi alla "Audiometria tonale liminare" e alla "Laringite da trauma vocale";
- per l'Area servizi, non pertinenti i due quesiti relativi al "Coefficiente di ripartizione di un farmaco" e ai "Principali meccanismi d'azione della metformina".

Orbene, sia consentito richiamare l'attenzione sulla determinazione (*recte*, sull'annuncio comunicato con il comunicato stampa del 3.11.2014) adottata dall'amministrazione di "*procedere, dunque, con il ricalcolo del punteggio dei candidati neutralizzando le due domande per Area [quelle relative alle prove invertite del 29.10.2014 e del 31.10.2014, ndr] – che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti*".

In tal modo, tuttavia, si è apertamente violato il disposto cogente della *lex specialis* di concorso che, peraltro, non risulta annullata in via di autotutela da parte dell'amministrazione.

Infatti, ai sensi del bando di concorso recato dal DM n. 612/2014, le domande di riferimento da sottoporre ai candidati sono predeterminate nel numero (70 quesiti per la prima parte; 30 quesiti per la seconda parte specifica di area; 10 quesiti per la seconda parte specifica di scuola) ed alle stesse è attribuito un punteggio differente in funzione della risposta (corretta, errata o omessa) offerta dal candidato.

Da ciò emerge chiaramente che, nel "neutralizzare" le due domande per Area sopra citate che sono state considerate non pertinenti dal gruppo di esperti, si è totalmente obliterato il criterio di valutazione delle prove stabilito nel bando, dando luogo ad una selezione sostanzialmente diversa da quella resa pubblica a tutti i concorrenti alla procedura concorsuale; una selezione non più su 30 domande con "una e una sola" risposta esatta, ma su 28 domande con una risposta esatta e due domande con tutte le risposte abbonate a posteriori!

È insegnamento proprio di codesto Collegio che "*– secondo un principio elaborato nel settore degli appalti, ma applicabile anche alla procedura di concorso in esame- la pubblica amministrazione è tenuta ad applicare rigidamente le regole fissate nel bando – [...] atteso che questo costituisce la lex specialis del concorso, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens, salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela. Ciò, anche in ragione del principio di tutela dell'affidamento dei concorrenti, dal quale deriva che anche i concorsi devono essere svolti in base alla normativa vigente alla data di emanazione del bando, ossia al momento di indizione della relativa procedura (Cons. Stato Sez. V, 28-04-2014, n. 2201; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 14-09-2012, n. 2343; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 30-07-2012, n. 1544 e, in materia specifica di concorsi pubblici, Consiglio di Stato sez. V, 12/02/2003, n.754). E' utile ricordare che il bando di gara è atto amministrativo a carattere normativo rispetto al quale l'eventuale jus superveniens di abrogazione e/o di modifica di clausole – come nel caso di specie - non ha effetti innovativi, salvo il potere di autotutela (Cons. St., sez. V, nn.128/1998; 5843/2001, 4752/2002)*" (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 23 dicembre 2014, n. 13090).

---

<sup>7</sup> Nella Nota Miur del 3.11.2014 si legge espressamente della "prova suppletiva".

**3. Sulla mancanza di un provvedimento ministeriale che autorizzasse la stesura delle graduatorie con tali nuovi criteri.** Da quanto risulta, a seguito della riunione della Commissione Nazionale del 3.11.2014, si è immediatamente proceduto alla redazione della graduatoria nei termini sopra precisati, in totale assenza di un formale provvedimento di autotutela con cui il Ministero abbia modificato le regole che presiedono alla valutazione della prova indicate nel bando (approvato con un formale decreto ministeriale) che, dunque, risulta ancora cogente.

La determinazione assunta dall'amministrazione è illegittima perché nulla è dato sapere sull'iter formale (ove mai vi sia stato) seguito per la sua adozione: non è dato sapere, in particolare, quale sia l'autorità che ha concretamente provveduto, né per mezzo di quale atto formale, ad abbonare tali domande formalmente già approvate con un decreto ministeriale.

Trattasi di interrogativi privi di risposta che, in quanto tali, sono talmente gravi da comportare evidenti profili di illegittimità (incompetenza, eccesso di potere per illogicità, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, violazione di regole giuridiche immanenti nell'ordinamento e da sempre operanti in materia di prove selettive), riverberatisi nell'atto finale (graduatoria e conseguenti ammissioni o esclusioni dei candidati).

Laddove una decisione di tal guisa fosse stata adottata dalla Commissione Nazionale, questa avrebbe di certo esorbitato dai poteri attribuiti dalla disciplina normativa di riferimento di cui al D.M. MIUR 23.7.2014, n. 584, il cui art. 3 dispone che *“In ossequio alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105, citato in premessa, la Commissione ha il compito di:*

*a) specificare i criteri per l'attribuzione del punteggio ai candidati al concorso unico nazionale contenuti nell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.105 al fine di consentire al Ministero la definizione di una graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia di scuola.*

*b) validare i quesiti predisposti dal soggetto cui il Ministero affiderà il servizio di predisposizione dei test per le scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014”.*

In capo alla Commissione, dunque, sono state devolute soltanto funzioni di indirizzo scientifico, con recisa esclusione di qualsivoglia potere gestionale e di amministrazione attiva che, senza alcun dubbio, vengono in rilievo laddove si tratti di modificare i criteri di selezione posti a fondamento della procedura di concorso.

È pacifico, peraltro, sulla base del noto principio del *contrarius actus*, che solo il Ministero avrebbe potuto derogare – per mezzo di un provvedimento di eguale e contrario tenore – alla disciplina dettata dal bando di concorso.

Sul punto, sia sufficiente richiamare il precedente orientamento della giurisprudenza in cui si afferma con chiarezza che solo il MIUR con decreto, e non la Commissione nominata, possa annullare uno o più quesiti del test di ammissione.

Fra le altre, si veda TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 19.11.2007, n. 3293 (Presidente Evasio Speranza), pronunciata in un caso analogo ove la Commissione aveva annullato due quesiti previsti dal Decreto Ministeriale dell'epoca (che ogni anno accademico in modo identico disciplina il numero chiuso), secondo cui:

*“Considerato che, anche a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, non è stato possibile riscontrare l'esistenza di un decreto ministeriale che abbia modificato le regole di selezione; Considerato che le censure proposte avverso il decreto rettorale di approvazione delle graduatorie appaiono fondate sotto diversi profili, ed in particolare “per la ritenuta incompetenza dell'organo emanante l'atto principalmente gravato ad introdurre modificazioni alla procedura di selezione, ed in particolare a determinarsi nel senso di non considerare due dei quesiti predisposti al fine della valutazione della prova complessiva (...) P.Q.M. Accoglie la suindicata richiesta di sospensione”.*

Anche nel caso di specie non si ha evidenza di alcun decreto Ministeriale che, dopo aver ravvisato i macroscopici errori di cui si è detto, abbia prima invertito le domande inconferenti e poi annullato e/o abbonato le risposte date dai concorrenti ai quesiti formulati in modo erroneo.

In tale contesto, non sussistendo alcuna formale e legittima modifica della *lex specialis*, l'operato della Commissione si configura quale inammissibile disapplicazione delle prescrizioni del bando di concorso (fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 17.3.2014, n. 1328).

Né, di certo, potrebbe mai ritenersi che la determinazione di modifica in autotutela delle prescrizioni del bando possa desumersi (implicitamente) da quanto “annunciato” dal Ministero per mezzo del comunicato stampa del 3.11.2014.

Opinare diversamente, significherebbe operare una palese obliterazione delle fondamentali garanzie che presiedono alla separazione delle funzioni in ambito ministeriale oltre che del principio del *contrarius actus*, per cui “*l’atto di autotutela è espressione dello stesso potere di cui è emanazione il provvedimento che ne costituisce l’oggetto e, pertanto, può essere adottato solo dall’organo titolare del potere (Cons. St., V Sez., 30.11.2000, n. 6354)*” (Cons. Stato, sez. V, 20.2.2006, n. 701).

In altri termini, laddove l’amministrazione avesse inteso modificare in via postuma le regole poste a presidio della procedura, è innegabile che avrebbe dovuto operare per mezzo di un provvedimento dotato, nel sistema delle fonti, di un valore gerarchicamente paritetico, rispetto al bando di concorso sulle cui prescrizioni è destinato ad incidere.

Peraltro, anche ove la struttura burocratica del Ministero avesse adottato un formale provvedimento di autotutela, l’operato dell’amministrazione si configurerebbe quale inammissibile modifica sopravvenuta delle regole poste a fondamento dello svolgimento del procedimento, con palese vulnerazione del principio del legittimo affidamento che tutti i candidati avevano riposto nelle modalità e nei criteri di selezione preconizzati nell’atto inditativo della selezione.

#### \*\*\*\*\* Sugli effetti dell’inversione \*\*\*\*\*

Il fatto stesso che la graduatoria di tutte le scuole di area medica sia frutto di un punteggio ottenuto su domande dell’area dei servizi rende, evidentemente, viziato l’intero procedimento in maniera irrimediabile nei confronti di tutti i partecipanti, a prescindere dal punteggio ottenuto. Anche l’abbonamento delle due domande di scuola per Malattie dell’apparato cardiovascolare ed Endocrinologia, è rilevante per il presente contenzioso nonostante parte ricorrente non ricorra per quelle scuole, ma per l’area dei servizi. In ragione della circostanza che tutti i partecipanti potevano esprimere 6 scelte (ma solo due per area), infatti, la larga parte dei candidati ha usato di tale facoltà rendendo inestrinsecabilmente collegate tutte le graduatorie sulla base delle rinunce e delle opzioni espresse. L’ulteriore vizio denunciato in ricorso, inerente la decadenza dalle singole graduatorie in ipotesi di ammissione in una di esse, inoltre, conferma che l’illegittimità generatasi anche con riguardo a vizi di singola scuola è foriera di potenziali effetti anche su tutte le altre.

Nella parte finale del presente atto, in coda al motivo IX, sono infine chiariti la portata e gli effetti di tali illegittimità in punto di ammissione sovrannumeraria di parte ricorrente.

Qui di seguito, invece, daremo prova di come parte ricorrente riesce ad essere ammesso superando persino la cosiddetta prova di resistenza.

\*\*\*\*\*

Torniamo ai fatti mettendo da parte, per un attimo, i sofismi e le teorie giuridiche. La prova somministrata ai candidati di area medica e di area dei servizi è diversa rispetto a quella scelta dalla Commissione e validata dal MIUR. Un complesso procedimento di decreti di nomina della Commissione, divisione interna tra i commissari dei ruoli, elaborazione degli SSD primitivi, conclusosi nel confezionamento di una prova che, di fatto, è poi stata somministrata in maniera diversa rispetto agli esiti di quel procedimento.

**La graduatoria, fondata e redatta sulla base di quei punteggi è, categoricamente ed inconfutabilmente, falsa perché fondata su quesiti non elaborati a quel fine dalla Commissione all’uopo deputata dal MIUR.**

Preso atto dell’illegittima estensione delle graduatorie sulla base di un set di domande diverse rispetto a quelle originariamente prescelte, dobbiamo ora comprenderne gli effetti in punto di ammissione dei concorrenti esclusi.

La soluzione non è affatto complessa ed è, anzi, la più immediata.

I 30 punti dell’area medica o dei servizi non possono essere in alcun modo essere computati nella graduatoria. Punto. Non era quella la prova da somministrare, non erano quelle le domande e a nulla vale che quei quesiti possano astrattamente far parte del medesimo programma. Lo aveva

detto e deciso la Commissione facendo credere che quella, e solo quella, era la prova idonea alla selezione dei migliori e non certo quella di un'altra area.

Anche in tal caso, pertanto, è possibile costruire una prova di resistenza che consenta di comprendere chi sono i soggetti astrattamente lesi. Costoro, in particolare, solo quelli che si trovano entro i 30 punti (che solo i punti massimi a disposizione per l'area medica o dei servizi) dall'ultimo ammesso.

E' inconfutabile, infatti, che nessuno può sapere che punteggio avrebbe ottenuto parte ricorrente e gli altri concorrenti in graduatoria ove a tutti fosse stata somministrata la prova corretta.

In astratto, infatti, parte ricorrente avrebbe potuto ottenere il massimo (30) e tutti gli altri pretendenti il minimo e finanche zero (0) o essere esclusi per aver provato a collaborare con altri partecipanti al fine di risolvere i quesiti che, non ci si stancherà di ribadirlo, sarebbero stati diversi rispetto a quelli somministrati.

Al fine della verifica della prova di resistenza, pertanto, va individuato l'ultimo soggetto ammesso e, a tale punteggio soglia, vanno detratti 30 punti che è il massimo che costui avrebbe potuto ottenere dalla prova di area medica o dei servizi erroneamente somministrata.

Nel nostro esempio (malattie dell'apparato cardiovascolare), l'ultimo ammesso ha il punteggio di 94,8 cui appunto detrarre i 30 punti in palio per la prova illegittimamente somministrata.

La soglia di ammissione per la scuola di malattie dell'apparato cardiovascolare è, quindi, pari a 64,8.

A parte ricorrente esclusa, invece, va attribuito il massimo punteggio possibile in detta area giacchè, come detto, la prova di resistenza astratta va computata nei limiti massimi di astrazione essendo, di fatto ed in concreto, impossibile dimostrare l'esito e l'andamento di una prova "one shot" caratterizzata da fattori imprevisti ed imprevedibili se non la si celebra.

Dal punteggio complessivo in graduatoria di parte ricorrente, detratto quanto già ottenuto nell'illegittima prova fatta celebrare il 29 o il 31, va aggiunto il punteggio di 30.

Nel nostro esempio, quindi, chi tra parte ricorrente, a seguito della riscrittura del proprio punteggio, supererà la soglia di 64,8 dovrà ottenere l'ammissione.

È pacifico, infatti, **"non potendo il giudice, fuori dai casi di giurisdizione di merito previsti dalla legge, sostituirsi all'Amministrazione nella discrezionalità valutativa, nell'ipotesi di contestazione di un punteggio comportante valutazioni discrezionali, la prova di resistenza ai fini della verifica dell'interesse all'impugnazione, può essere ammessa solo se effettuata ipotizzando l'assegnazione del punteggio massimo a colui che impugna e minimo al controinteressato"** (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192).

Né, d'altra parte, può sostenersi che la prova di resistenza astratta potrebbe, sempre, essere sostituita da quella in concreto ove parte ricorrente avesse comunque partecipato ad entrambe le prove (dell'area medica e dei servizi) potendo quindi "interscambiare" ai fini della verifica il proprio punteggio ottenuto nelle due prove.

Non tutti i concorrenti, difatti, hanno partecipato ad entrambe le prove e, soprattutto, la graduatoria è, allo stato, redatta sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati in una prova riferita ad un'area diversa da quella per la quale la graduatoria è stesa. Ciò vuol dire che è "inquinata" dalla presenza di soggetti (*recte* dai punteggi da essi riportati) titolari di un punteggio non utile per essere speso in quella data graduatoria (perché inconfutabilmente maturato su domande di area diversa).

Per sostenere quest'ultima teoria della prova di resistenza, evidentemente più restrittiva e che ridurrebbe la platea dei potenziali "vincitori" giudiziali, il M.I.U.R. avrebbe dovuto redigere una graduatoria tenendo conto dei "veri" punteggi di area intercambiando, ove possibile, i risultati delle due prove dei giorni 29 e 31 ed onerando chi non ha partecipato ad una delle due prove a risottoporsene (salvo attribuirgli il massimo dei punti).

D'altra parte, ove si offrisse tutela ai "soli" soggetti che avessero, incidentalmente e fortunosamente, preso parte alle due prove e possano dimostrare di aver ottenuto il vero punteggio di area in data diversa da quella del concorso, si farebbe, nuovamente, l'errore di trasformare la tutela giudiziale in una cabala impazzita impossibile da gestire e prevedere. La preventiva scelta dei candidati di partecipare alla prova in questa o quella data non può certo essere rilevante ai fini

della verifica della prova di resistenza. E' scontato che costoro (quelli che hanno sostenuto le due prove e invertendo i punteggi dimostrano di ottenere l'ammissione) - e si prova nuovamente orrore a pensare di dover chiedere a un Tribunale tutela in tal senso (andava fatto un D.M. di sanatoria e subito, senza neanche attendere le decisioni del G.A.) - vadano anch'essi ammessi perché dimostrano *per tabulas* e nonostante le graduatorie "inquinata" di poter ottenere l'ammissione a prove invertite e chiedono solo di spendere il punteggio effettivamente ottenuto. Dimenticando la restante categoria, tuttavia, si commetterebbe un imperdonabile errore valutando l'intera situazione sulla base di un presupposto di fatto totalmente erroneo e fuorviante: l'attuale graduatoria è fondata su punteggi "inquinati" e come tali non spendibili.

A prescindere dalla partecipazione o meno alla successiva (o antecedente) prova di parte ricorrente, non ci si stancherà di ribadirlo, giammai possono essere computati nei punteggi di graduatoria (come attualmente è) quelli ottenuti dagli altri candidati attualmente ammessi, all'esito di una prova non inizialmente individuata per la selezione dei migliori in quella determinata area.

Cognome	Prima scuola di preferenza	Punti di Area	Punteggio Complessivo	PUNTEGGIO CON SOTTRAZIONE DELL'AREA E RIATTRIBUZIONE DEI 30 PUNTI	ULTIMO AMMESSO MENO 30 PUNTI DI AREA ANNULLATA
BARONE	ANATOMIA PATOLOGICA	22,5	79,8	<b>87,30</b>	(83,7) - <b>53,70</b>
SOTTILE	GERIATRIA	25,1	91,4	<b>96,30</b>	(90,1) - <b>60,1</b>
CASTORINA	MED. FISICA RIABILITATIVA E SERVIZI	26,1	92,2	<b>96,1</b>	(92,6) - <b>62,6</b>
GARO'	ENDO CRINOLOGIA	25,7	89,7	<b>94</b>	(93,2) - <b>63,2</b>

\*\*\*\*\*

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione di parte ricorrente, lo porterebbe all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo consentendo lo spostamento virtuale del punteggio comunque ottenuto, si spiegano i seguenti ulteriori motivi.

Con il successivo motivo, in particolare, si censura la prova complessivamente somministrata nella parte generale e nell'area medica e dei servizi in quanto pregna di errori che, in quanto tali, hanno dato vita ad una prova non idonea alla selezione dei migliori.

Con i motivi che seguono dal terzo in poi, invece, con lo stesso fine e per gli effetti di quanto indicato in calce al IX motivo, si spiegano vizi generali che, ove accolti, darebbero comunque vita all'ammissione sovrannumeraria di parte ricorrente.

Prima dell'esposizione dei nuovi vizi, però, vanno chiariti ulteriormente alcuni elementi in fatto (riprendendo la precedente numerazione).

\*\*\*\*\*

## SECONDE PREMESSE IN FATTO

\*\*\*\*\*

### 1.3. Sulle domande errate della parte generale.

Anche le altre domande del test appaiono *prima facie* errate. La perizia di parte, anche giurata, redatta dal Dott. Gianluca Marella, docente dell'Ateneo di Tor Vergata (oltre che Consulente Tecnico della

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma) e sottoscritta da autorevoli esponenti del mondo accademico e medico, riporta come siano errate anche le domande della parte generale. Differentemente dalle altre perizie prodotte dalla difesa in questi anni sono stati censurati non 10 o 15 quesiti, ma specifiche domande su cui si invita la controparte ad un pubblico contraddittorio, non solo nella odierna sede.

La **domanda n. 5** (codice 185) sulla frattura di Colles riporta come esatta una risposta che non lo è. La risposta esatta è completamente un'altra: "radio e ulna".

La **domanda n. 11** (codice 194) presenta come ulteriore risposta corretta la risposta "esiste il 50 % di probabilità che un figlio maschio ne sia affetto".

La **domanda n. 12** (codice 199) presenta come corretta anche la risposta "è buona norma trattare al più presto con antibiotico".

La **domanda n. 38** (codice 251) riporta come ugualmente esatta la risposta "le lesioni aterosclerotiche precoci..."

La **domanda 46** (codice 263) riporta come ugualmente esatta la risposta "hanno un'aumentata incidenza di ipospadia".

La **domanda 49** (codice 271) rasenta il paradosso: la risposta indicata dal Miur è la meno esatta. Quelle più esatte sono "La sua secrezione è stimolata dall'acetilcolina" e "Gli effetti biologici sono mediati dall'innalzamento degli ioni Ca+". Sicuramente non esatta è quella fornita dai compilatori ministeriali o quanto meno è incompleta e la meno esatta tra quelle appena riferite.

La **domanda 52** (codice 276) non ha alcuna risposta esatta tra quelle corrette.

Si consideri che la società deputata alla predisposizione delle domande è la stessa che fu incaricata nel 2012 del noto concorso sui tirocini formativi attivi (c.d. TFA).

#### **1.4. Sullo scandalo di Endocrinologia.**

Analizziamo l'irreale caso Endocrinologia. Un succinto verbale (firmato dal solo Presidente della Commissione!) deduce quanto segue:

*"Il giorno 4 novembre 2014, alle ore 10.00, in Roma, presso la sede del M.I.U.R., Piazzale Kennedy, è presente il Prof. Andrea Stella in qualità di Presidente della Commissione nazionale per il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014 e il Dott. Stefano Bazzini in rappresentanza della società Selexi, al fine di esaminare le segnalazioni raccolte dal Ministero circa anomalie presenti nelle domande delle prove del 28-29-30-31 ottobre.*

**Analizzate le segnalazioni pervenute il Presidente della Commissione dopo aver contattato direttamente i componenti della Commissione competenti, ritiene che le uniche segnalazioni di rilievo siano:**

#### **SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA**

**Domanda #8 (codice domanda: n. 635) – (riferita allo scenario n. 3):**  
**Quali delle seguenti malattie non è associata al Diabete Mellito di tipo 1?**

**A: Insufficienza ovarica precoce**

**B: Diabete insipido**

**C: Ipocorticosurrenalismo**

**D: Tiroide di Hashimoto**

**La Commissione ritiene che l'unica risposta esatta sia la risposta B e le altre 3 siano sbagliate."**

Da tale posizione segue l'annuncio sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) secondo cui il quesito (un tesoro di

2,60 punti) è abbonato a tutti. Rimaniamo francamente senza parole.

La Commissione (non il Ministero) abbona una domanda e lo fa dopo che la stessa era stata approvata collegialmente “per mano” del solo Presidente di Commissione (che per inciso non è né un Endocrinologo, né un Cardiologo ma è un “nefrologo”!). Il verbale riporta che il Presidente contatta i componenti della commissione; come? Per telefono? Ma esattamente chi ha contattato? E che hanno deciso, come hanno motivato almeno tra loro?

Preso atto che “l’unica risposta esatta sia la risposta B” e che le graduatorie sarebbero state pubblicate il 7 novembre (tre giorni dopo), ci si aspettava che queste sarebbero semplicemente state rimodulate, dichiarando di aver semplicemente errato ad indicare la risposta corretta nella griglia delle soluzioni. Ma su questo concorso c’è davvero qualcosa di strano, che non torna.

Il MIUR, a questo punto, preferisce entrare nei singoli compiti, e alterare le risposte fornite, facendo sì che tutti dessero come esatta la risposta A (quella sbagliata), dando così il punteggio a tutti. Questa soluzione, per noi, non ha alcun senso, se non favorire, probabilmente scientemente, alcuni a discapito di altri.

Al contrario, a nostro avviso, e a quanto pare per opinione della stessa Commissione, la domanda somministrata è valida e doveva essere computata come corretta solo la risposta B, anche perché NON ESISTE un provvedimento di annullamento/abbonamento di queste domande approvate e prestabilite dal decreto ministeriale. Pertanto o parte ricorrente subentrerà in sovrannumero (vedi la teoria ormai pacifica della difesa accolta dal Consiglio di Stato con sentenza 2935 del 9 giugno 2014 sull’ingresso sovrannumerario in forma di risarcimento danni in forma specifica applicabile a maggior ragione al caso di specie), o la graduatoria dovrà essere rimodulata con decurtazione (a domanda) di anche 2,6 punti a candidato; dunque con la “fuoriuscita” di Medici già subentrati nei reparti e ingresso di nuovi e più meritevoli ricorrenti.

L’operato del Miur su questa domanda, peraltro, è “stranamente” in controtendenza con quanto deciso precedentemente in altre prove a quiz. A titolo di esempio si riporta quanto compare sulle schermate del Cineca ancora on line, ove prima della pubblicazione delle prove il Cineca comunicava semplicemente che la risposta esatta andava semplicemente cambiata:

**“Avviso. Prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia**

*Si comunica che ai fini della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova svoltasi il 3 settembre verranno considerate corrette, rispetto a quanto già pubblicato:*

*per il quesito n.54, la risposta D);*

*per il quesito n.72, la risposta B)*

**11 settembre 2009”**

## **1.5. Su Cardiologia.**

Analizziamo ora cosa è successo per l’altra (la sesta...) domanda abbonata.

Riportiamo integralmente il verbale in atti.

### “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL’APPARATO CARDIOVASCOLARE

Domanda #3 (codice domanda: n. 784) – (riferita allo scenario n. 1):

*La Commissione ritiene che possano essere corrette sia la risposta A, sia la risposta B.”*

In questo caso le posizioni della nostra perizia sono completamente opposte. In disparte la questione su chi ha disposto l’abbonamento (il Presidente per telefono con qualcuno... non è dato sapere le modalità e la composizione del collegio telefonico...) i nostri periti ritengono che la risposta inizialmente fornita dal Miur fosse la più esatta (non è un caso che la maggior parte dei medici l’abbia indicata come esatta).

Ma anche qualora la difesa avversaria riuscisse a dimostrare che vi sono due risposte esatte, non si



potrebbe non obiettare che in altro test a numero chiuso si decise di attribuire il punteggio a tutte le due risposte ugualmente esatte. Accadde nella prova di ammissione dell'a.a. 2004-2005 di Medicina in cui si presentò un quesito (il n. 15) a cui corrispondevano più risposte esatte. In tale circostanza il MIUR dichiarò che tutte le domande avevano come risposta la lettera "A", ad eccezione del quesito n. 15 per il quale era stata riscontrata, a seguito di segnalazioni pervenute, l'esattezza anche della risposta contrassegnata con la lettera "B". Entrambe le risposte vennero dunque considerate valide. Stessa cosa avvenne nel 2013/2014 con la domanda n. 45.

### **1.6. Gastro e Cardio: le due situazioni a confronto.**

Per quanto appurato circa i quesiti di Scuola di Endocrinologia e Cardiologia, le situazioni sono totalmente differenti ma, con una superficialità che fa letteralmente orrore, sono state trattate allo stesso modo.

### **1.7. Sulle altre domande errate delle due scuole di Igiene e Medicina Preventiva e della scuola di Geriatria.**

La perizia giurata, a cui ancora una volta ci si riporta, deduce che vi sono ulteriori domande delle scuole di specialità errate.

Trattasi delle domande, note alle cronache, n. 5 di Igiene (codice 751) che ha due risposte esatte (oltre quella indicata dal Miur è esatta anche la risposta D relativa all'idrossido di alluminio), e della domanda n. 8 (codice 710) della scuola di Geriatria che non riporta alcuna risposta esatta.

**2. Sui posti a disposizione.** Il Decreto Ministeriale impugnato nei suoi "considerata" e "Visto" riporta che "visto il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2013/2014, pari a **8190 unità**".

Quanto riportato, ovvero un fabbisogno di ben 8190 unità per il concorso di cui ci si occupa è ulteriormente confermato dal doc. n. 13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo cui le borse sono ben 8190.

Tuttavia le note problematiche hanno determinato poi una riduzione delle borse a 5000 unità, ovvero di oltre 3000 posti, oltre la metà di quelli messi a disposizione.

In atti è stata depositata una tabella (doc. 18 con fonte i dati dell'Ordine dei Medici e dell'ufficio statistico del Miur) ove si evince come dal 2007 al 2013 il gap tra il numero dei laureati in medicina e i posti di specializzazione oscillasse tra le 633 unità alle 995 massimo, e comunque con una percentuale di non ammessi tra il 7 % al 14 % massimo. Una percentuale, quasi accettabile (di media una persona su 10 non entrava e riprovava negli anni successivi), e non paragonabile al caso odierno ove a fronte di oltre 12 mila concorrenti sono stati messi a bando soli 5000 posti.

Ciò è stato determinato anche dal non aver messo a bando i posti per una intera edizione concorsuale, sostanzialmente per l'aver saltato il concorso per un anno. Si è dunque verificato progressivamente un sistema ad "imbuto" esploso quest'anno per aver tardato per oltre un anno la pubblicazione del bando; in tale sistema soggetti laureati (e abilitati alla professione) non riescono ad accedere alle specializzazioni senza le quali non si può realizzare e completare la propria formazione e studio e non si riesce a realizzare il loro diritto al lavoro, essendo notorio che la laurea in medicina è una laurea incompleta e non idonea all'ingresso nel mondo del lavoro (solo gli specializzati possono entrare nel SSN).

Nel caso di specie non trattiamo del caso dei ricorrenti di medicina, che se "bocciati" potranno rivolgersi ad altri atenei e facoltà, ma stiamo esaminando professionisti abilitati che non possono ormai più cambiare indirizzo dopo il percorso formativo più lungo tra tutte le varie carriere universitarie. È chiaro che i medici ricorrenti riproveranno il concorso di anno in anno, ma le loro

conoscenze scientifiche, ad alta obsolescenza tecnica, scemeranno sempre di più a scapito della collettività che fruisce del loro servizio reso negli Ospedali. Le parole del Ministro Giannini trasmesse a mezzo di Rai News pesano a nostro avviso come macigni e sono più che calzanti: *"Si tratta, è evidente, di una debolezza strutturale che riguarda tutta la filiera formativa dei futuri medici: dall'accesso al corso di studi all'ingresso in corsia"*. Il Ministro prosegue riportando dei numeri e spiega che ai test di Medicina quest'anno si sono presentati 63.000 studenti delle scuole superiori. I posti disponibili erano 10.500. Sempre quest'anno - continua - *"hanno partecipato alle prove di accesso alle Scuole di specializzazione medica oltre 12.000 laureati"*, contro le 5.000 borse disponibili. La conclusione: ***"Ogni anno selezioniamo un numero limitato di giovani con una prova circoscritta, li facciamo formare in un percorso lungo, complesso e costoso. E dopo oltre sei/sette anni diciamo alla metà di questi laureati che per loro non c'è posto. Inaccettabile"***. E' necessario dunque ripensare il percorso formativo nella sua globalità. *"Tre le mosse: orientamento; rivisitazione delle modalità di accesso al corso di studi; l'accesso al corso di laurea non può essere un flash mob di sessanta minuti prima dell'inizio dell'anno accademico senza alcuna preparazione specifica. Meglio sarebbe - scrive sempre il Ministro - un sistema inizialmente più aperto, che permetta di monitorare tutti gli aspiranti medici lungo tutto il primo anno di corso" "per poi selezionare secondo il fabbisogno" "dopo 12 mesi, tramite una prova conclusiva nazionale"*. ***"Terzo: garantire a tutti i laureati in Medicina la borsa di studio per l'accesso alle scuole di specializzazione. La prova di accesso alle Scuole di specializzazione"***, conclude il Ministro Giannini, *"dovrà essere semplificata e garantire che gli studenti migliori possano scegliere la scuola e la sede da frequentare"* (tratto da Rai News<sup>8</sup>).

Similari posizioni hanno assunto gli Ordini Professionali come si riporta in una bella lettera del Presidente Bianco (Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) con cui, per una volta, gli odierni difensori concordano e che lascia intendere come, dinanzi alla richiesta di copertura delle borse di studio dei medici, vi sia una sinergia quasi totale anche da parte degli organi notoriamente di segno opposto ai nuovi "ingressi":

*"Signor Presidente del Consiglio,*

*mi rivolgo a Lei, quale Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).*

*Mi riferisco alla vicenda dei test di ammissione alle Scuole di Specialità mediche dove l'errore umano verificatosi in realtà si configura come l'eclatante indicatore di una crisi del sistema formativo medico nel suo complesso.*

*Ogni anno, solo in riferimento all'accesso alle Scuole di Medicina e Odontoiatria ed alla formazione specialistica post laurea si cimentano tra i 90 ed i 100 mila giovani con il loro carico di speranze, animati da fiducia nei valori di giustizia.*

*E' oggettivamente diversa la situazione che ha visto coinvolti quest'anno circa 80 mila giovani che aspiravano ad accedere alle scuole di Medicina rispetto a quella riguardante gli oltre 12 mila che intendevano invece conseguire una formazione specialistica post laurea, requisito, peraltro, indispensabile per l'ingresso a circa il 90% del lavoro professionale medico.*

*Sui primi ha gravato la programmazione degli accessi, a mio avviso dovuta; sui secondi ha pesato, invece, il limite del numero delle borse di studio per la formazione specifica in medicina generale (circa 1.000), gestite delle Regioni su base locale e dei contratti di formazione specialistica, gestiti dal Miur, quest'anno per la prima volta su base nazionale dopo quasi 18 mesi dall'ultimo bando.*

*Dunque quest'anno per l'accesso alle Scuole di Medicina la selezione è stata pressappoco 8 a 1, per l'accesso alla formazione post laurea è stata 2 a 1. Agli esclusi tra i primi è data la possibilità di ritentare o cercare altre strade formative all'età di 18/19 anni, agli esclusi tra i secondi si impone la necessità di ritentare o sopravvivere in un limbo professionale e lavorativo all'età di 25/26 anni, dopo 20 anni di studi.*

*Questa dura selezione sulle vocazioni e sulle scelte di vita può sostenersi ed essere socialmente ed eticamente accettabile solo se gli strumenti adottati siano i migliori possibili dal punto di vista*

---

<sup>8</sup><http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/giannini-medicina-test-universita-b3b55291-165f-4353-9912-2b282a114c33.html#sthash.WummQONd.dpuf>

*tecnico e supportati da trasparenza e rigore delle procedure, con appropriata valorizzazione del percorso formativo fino a quel punto svolto.*

*In altre parole è una partita in cui, come Le dicevo, si giocano credibilità e affidabilità delle Istituzioni perché se tanto chiedono tanto devono dare.*

*Purtroppo ciò non è avvenuto e non avviene certificando, nei fatti ed antefatti, l'insostenibilità di questo modello formativo del medico e dell'odontoiatra.*

*Sono in campo straordinarie risorse umane che non vanno delegittimate e demotivate, ma anche notevoli risorse economiche di tutta la comunità.*

*Le chiedo se non sia ragionevole che in un processo di formazione medica oscillante tra i 10 ed i 12 anni non sia possibile identificare un "set" di valutazioni, compresi i quiz, con i quali ragionevolmente (non perfettamente!) individuare le migliori attitudini ed il miglior merito per l'accesso alle Scuole di Medicina, evitando soluzioni che spostano solo in avanti l'inesorabile selezione che, come Le ho riportato, anche se ridotto alla metà, avrebbe proporzioni da brivido!*

*Le chiedo Signor Presidente se non sia ormai doveroso reingegnerizzare un sistema che sia idoneo a garantire a tutti i giovani che si laureano in Medicina e Chirurgia non un lavoro certo ma, quanto meno, la possibilità di competere per un lavoro agendo o sul braccio formativo o sulle regole di accesso al lavoro o, molto meglio, su entrambi".*

Del resto anche gli altri sistemi europei di specializzazione medica prevedono la totale o quasi completa copertura dei laureati in medicina. Tale è il sistema tedesco grazie ad una sinergia con le strutture ospedaliere pubbliche e private, quello spagnolo, sempre sulla base di una graduatoria nazionale e quello francese (noto per la c.d. curva di Gauss che comunque garantisce in poco tempo a tutti la scuola di specializzazione incidendo sulla sola scelta delle scuole per le categorie a livello concorsuale più mediocri).

La difesa non ignora la possibile eccezione sulla copertura economica e sulla spesa erariale che determinerebbe il sovrannumero, e pur ritenendo che tale questione non debba essere oggetto di discussione nella fase che ci occupa (considerando che il ricorso contiene una domanda risarcitoria e come ogni contenzioso incide sul capitolo "contenzioso" del bilancio dello Stato), non può che rappresentare che si stanno affrontando diritti costituzionali, che dovrebbero far prevalere tali esigenze su logiche economiche.

Basterebbe comunque, così come si sta valutando<sup>9</sup>, un riordino delle scuole di specializzazione (le Scuole sono oltre 50 e ad esempio in "Medicina Termale" è messo a disposizione in Italia un unico posto) e l'abbreviazione della loro durata per liberare nei piani di spesa centinaia di milioni di euro in grado di consentire gli ingressi sovrannumerari<sup>10</sup>. Sono ancora pendenti i contenziosi dei medici specializzandi di anni successivi al 1982, ove non vi erano le borse di studio e tali soggetti, con minori esigenze dei giovani medici ancora in formazione, hanno ottenuto dinanzi al Giudice civile migliaia di euro a titolo risarcitorio (maggiorati di danni, interessi, spese legali etc.). In tal caso con la modifica dei capitoli di bilancio del Tesoro a seguito del giudicato cautelare sono state attribuite, senza colpo ferire, somme molto più ingenti senza una controprestazione, in termini ospedalieri, per lo Stato.

### ***3. Come si è svolto il concorso. Le irregolarità diffuse che hanno falsato la selezione dei migliori.***

Il concorso si è svolto per la prima volta tutto al computer. Niente fogli, penne e codici a barre potenzialmente lesivi dell'anonimato. Ogni candidato ha un pc, privo di tastiera, non collegato alla rete e con un software temporizzato che gli somministra le domande cui rispondere.

#### **Tutto comincia da un vizio apparentemente poco rilevante.**

<sup>9</sup> <http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2014-11-21/specializzazioni-mediche-ecco-riordino-113044.php?uuid=Abj38qfK>

<sup>10</sup> Si cita il doc. 19 dell'associazione Mondo Medico (As. Mo. Med) avallata dal "Comitato per il ricorso alle scuole di specializzazione in medicina e la dignità medica" fatti propri dalla Funzione Pubblica CGIL Medici che riporta un immediato risparmio di spesa di 141.531.000.

L'art. 2, comma 4, del bando dispone che *“in relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame”*. Le aule, però, non si trovano. Gli Atenei e le scuole non sono attrezzate e non posseggono aule idonee a consentire la partecipazione di un numero sufficiente di concorrenti in condizioni tali da non leggere nitidamente lo schermo del compagno a fianco o nel banco davanti.

Quelle che si trovano, in fretta e furia, solo qualche giorno prima del test e ben oltre il termine di 20 giorni di cui al bando, reperite anche in centri di formazione professionale o istituti privati, sono totalmente inadeguate a garantire par condicio tra i partecipanti.

Il risultato sarà disastroso.

**3.1. Inidoneità delle aule.** In alcune aule, come testimoniano i verbali, i candidati erano così vicini l'un l'altro da consentire a tutti di poter leggere agevolmente dallo schermo del collega. Si badi bene non si tratta di un foglio, formato A4, contenente 4 o 5 domande di un test, ma di uno schermo illuminato, da 16, 17 o 22 pollici, che a proietta a visione intera un quesito con la relativa risposta prescelta dal candidato.

Senza delle postazioni “a cabina” (presenti solo in alcune aule a Enna e alla fiera di Roma), in altre parole, era impossibile evitare la copiatura generalizzata e più piccole erano le aule, più palese è il numero di concorrenti con punteggi identici l'un l'altro<sup>11</sup>.

A **Catania**, nell'aula 10, l'ultimo giorno di prova 31 ottobre 2014, su 12 partecipanti concorrenti per Anestesia, 10 hanno ottenuto il punteggio stellare di 17,4 su 20 ed un punteggio complessivo di 28,7 su 30. A **Genova** 5 su 15 hanno avuto 27,4/30 nella prova di area chirurgica. A **Bari**, giorno 31 e dunque nella prova dell'area dei servizi che, di fatto, è quella non di competenza dei candidati ivi presenti (perché scopriranno poi essere quella di area medica), nell'aula ex CIFID, 12 candidati su 14 ottengono il punteggio di 17,4 su 20. Non 17, né 18. 17,4 su 20: praticamente tutta l'aula. Sempre a Bari, dove anche nel primo giorno di prova vi sono punteggi stellari, 10 su 18 ottengono 20 su 20 alla propria prova di scuola (Aula UL1840).

Nessuna telepatia, né dolo specifico da parte di quei candidati, ma solo l'inidoneità dei locali di concorso quale fattore scatenante di una collaborazione generalizzata che non necessitava neanche di comunicazione verbale, ma solo di una vista attenta.

È verbalizzato a **Napoli** (31 ottobre laboratorio 2), ad esempio, che *“le distanze tra le postazioni era di circa 1 metro, i monitor forniti erano di pollici 22, non erano presenti separazioni divisorie tra postazioni contigue”*. I vigilantes, in tali situazioni, potevano davvero ben poco.

A **Milano** sono i candidati a chiedere che sia verbalizzato che i pc sono troppo vicini (verbale 29 dicembre 2014).

NOTE: Alcuni candidati fanno presente che la distanza tra i pc dell'aula CONO2 sono troppo vicini, facilitando così la possibile copiatura tra candidati.

Il giorno successivo (sempre rimanendo a Milano), quello della circolare MIUR sulla necessità di aumentare i controlli, i *rumors* non si placano e la Commissione si affretta a verbalizzare che essendo diminuiti i candidati (34 su 70 a differenza della prima prova) è ora stato possibile distanziare le postazioni. Il punteggio decisivo, tuttavia, è stato maturato il primo giorno ad aula stracolma.

I candidati segnalano che corrono voci in merito a coperture frequenti e uso di cellulari presso altre sedi di svolgimento delle prove. Nonostante la commissione abbia letto le “news” inserite dal CINECA nella homepage della procedura i candidati hanno chiesto di far presente e di inserire nel verbale la situazione sopra riportata.

Nell'aula CONO2 il test si è svolto regolarmente e, grazie al numero limitato di candidati odierni (34 su 70 postazioni disponibili) è stato possibile distanziare a sufficienza i candidati.

<sup>11</sup> Cfr. selezione di verbali in atti.



In alcune sedi, peraltro, nonostante vi fosse spazio sufficiente per far rimanere un po' più distanti i candidati, prima dell'avviso del MIUR del 30 ottobre, nessuno si è curato di garantire ottimali condizioni di svolgimento della prova. La prova è proprio nei verbali di Ateneo ove si dà atto di aver provveduto a spostare i candidati (**Palermo**, Aula informatica "Stellino", verbale 31 ottobre).

a 34, il numero di candidati registrati nel registro d'aula è pari a 34. Come richiesto dal MIUR in data 30 ottobre 2014 di intensificare i controlli durante la prova, il responsabile d'aula ha distribuito i partecipanti facendoli sedere un computer sì e un computer no.

A **Trieste** (verbale 30 ottobre aula F) si alza bandiera bianca e si confessa che, nonostante le indicazioni del MIUR, "*risulta materialmente impossibile collocare tutti i candidati in modo alternato, si decide di fare prendere posto ai candidati seduti necessariamente vicini nelle posizioni di massima visibilità*".

Allo stesso modo, e ciò è paradossale, vi sono aule con **un solo partecipante** (verbale **Torino**, 30 ottobre 2014, aula E).

**3.2. Inidoneità dei supporti informatici: i pc.** Ma non basta. Il poco tempo avuto a disposizione per il reperimento delle sedi si rivelerà decisivo anche sul materiale informatico. Sono centinaia, infatti, i casi presenti a verbale di *black out* energetici in diverse sedi di concorso con mancanza di gruppi di continuità a supportare i computer sino alla fine della prova. In alcune sedi i candidati, dopo aver letto le domande e addirittura terminato la prova, hanno potuto ripeterla in quanto il pc si incendiava, si spegneva o, semplicemente, non rispondeva ai comandi. Si tratta di decine e decine di casi con **risultati e vantaggi spesi poi in maniera determinante su tutta la graduatoria nazionale.**

Aule intere hanno subito la sospensione dell'energia dopo aver letto le domande della prova e, nelle more del ripristino, hanno potuto riprendere i propri cellulari collegati alla rete (**Chieti**) o comunque comunicare fra loro indisturbati (**Verona**).

In altre sedi, risulta a verbale, che i pc, in spregio al bando di concorso, fossero collegati alla rete LAN (via cavo) o avessero l'accesso alla rete wi-fi consentendo così la possibilità di navigare in rete usando la rete di router portatili comodamente lasciati dai candidati nei propri soprabiti (fra le altre, ciò è accaduto nella sede di Napoli, Suor Orsola Benincasa, aula multimediale (UL1904) – 31.10.2014).

Qualcuno tra i candidati, essendo consapevole di tale “falla del sistema”, al terzo giorno di prove, ha portato con se il router subendo l'espulsione. Non sapremo mai, tuttavia, quanti *router* accesi vi fossero stante il fatto che un candidato, appena furbo, avrebbe potuto lasciare acceso il dispositivo nel proprio cappotto.

Alle ore 11.20 un candidato viene sorpreso dal personale di vigilanza con un oggetto in mano, di colore nero non meglio identificato, posizionato davanti lo schermo del pc. Alla richiesta di spiegazioni da parte della Responsabile d'aula sull'oggetto in questione, il candidato risponde che si tratta del “telecomando” dell'automobile e rifiuta di mostrarlo alla Responsabile, riponendolo immediatamente nella propria tasca. A questo punto, la Responsabile d'aula decide di mettere a verbale l'accaduto; il personale di vigilanza si avvicina per prelevare il documento posto sul banco e procedere all'identificazione del candidato per la verbalizzazione e lo stesso candidato, con un rapido gesto, allunga la mano ed estrae dall'interno della carta d'identità due piccoli e sottili oggetti. Alla nuova richiesta di spiegazioni in merito, il candidato risponde al personale di vigilanza che si tratta di due schede di memoria (micro SD idonee alla memorizzazione di informazioni) e come tali il personale di vigilanza – nella persona del referente informatico – le identifica. A quel punto, la Responsabile d'aula decide di procedere con l'annullamento della prova inserendo la combinazione di tasti indicata per l'operazione nell'area riservata del sito Miur. Il candidato inserisce il codice fiscale e viene eseguito il backup della prova. Il candidato identificato è Carlo Galatà (GLTCRLB5M22C351U).

Alla richiesta di una dichiarazione ai fini della verbalizzazione dell'accaduto, il candidato rilascia la seguente dichiarazione: <<Avendo lasciato il cellulare fuori dall'aula e non volendo lasciare i supporti di memoria, li ho portati con me in aula>>.


La Responsabile d'aula, a quel punto, lo invita ad uscire. Si fa notare che il candidato abbandona l'aula senza firmare l'uscita.

Le tastiere, inoltre, come è evidente dalle foto, non erano affatto rimosse. E ciò è persino dichiarato a verbale (**Palermo**, Aula 3.4, informatica).

La Commissione ha altresì provveduto a posizionare la tastiera in modo da renderne disagiata l'utilizzo da parte dei candidati, compatibilmente con l'impossibilità della rimozione delle stesse, riservandosi di dare ai candidati stessi verbali indicazioni circa il divieto di utilizzo delle tastiere. Alle ore 08.35 tutte le postazioni d'aula sono state avviate e sbloccate.

Praticamente ovunque, uno, due o quattordici computer hanno avuto malfunzionamenti consentendo ai candidati “fortunati” di ripetere la prova già iniziata potendo così ascoltare i commenti dei colleghi o semplicemente riflettendo per più tempo sui quesiti che verranno somministrati nuovamente

Alle ore 11:47 l'applicativo della prova sul PC della postazione scelta dal candidato Dr. Calistri Elisa mostra a video un messaggio di malfunzionamento interno come da snapshot sotto riportata:



A 18 minuti dalla fine della prova, la candidata “*fa bingo*” ed ottiene un bonus di ulteriori 40 minuti oltre ad una libera riflessione sui quesiti per altri 40-50 minuti (dovendo prima attendere la fine della prova degli altri concorrenti).

Stessa cosa accade a **Palermo**, qui i fortunati hanno beneficiato di 55 minuti in più.

Nel corso della prova, alle ore 11,55 il PC in uso a Vitale Vito presenta un malfunzionamento accidentale che pregiudica il proseguimento della prova, si invita quindi il candidato ad accomodarsi su di un'altra postazione e si riattiva la prova che comincia dall'inizio.

Nel corso della prova, alle ore 11,55 il PC in uso a Cartaino Maria Claudia presenta un malfunzionamento accidentale che pregiudica il proseguimento della prova, si invita quindi il candidato ad accomodarsi su di un'altra postazione e si riattiva la prova che comincia dall'inizio.

Alla **SUN** (verbale 31 ottobre laboratorio linguistico), dopo i primi due malfunzionamenti, ne seguiranno contemporaneamente altri 14 all'esito dei quali la prova verrà bloccata ed in 16 su 22 la ripeteranno. Nelle more della risoluzione del problema la Commissione dichiara di "aver tenuto la massima allerta" per non far comunicare tra loro i candidati. A **Ferrara** sarà un'intera fila di pc a saltare consentendo a fine prova di dover rifare il test a tutti i candidati della fila (verbale 31 ottobre lab. Informatica, via Adelardi).

A **Roma La Sapienza**, alcuni pc (8 su 30, aula F3, Architettura, verbale 28 ottobre), hanno dei "font" obsoleti e non consentono la lettura di alcuni quesiti e numerosi sono i casi di ripetizione della prova per arresto o malfunzionamento dei computer anche a prova già conclusa (verbale 31 ottobre SEDE UL3892).

### ***1.3. Inidoneità dei supporti informatici: il baco nel software Cineca e i dubbi sul salvataggio dei risultati.***

La simulazione effettuata con il software CINECA, ancora presente sul sito MIUR ed in tutto e per tutto uguale a quello usato nelle giornate del 28, 29, 30 e 31 ottobre, mostra come, dopo aver spuntato una delle 4 possibili risposte a ognuna delle domande poste sulla sinistra, spostando il puntatore e cliccando, magari inavvertitamente, in qualsiasi parte della pagina bianca a destra, si spunta un'altra risposta che prende automaticamente il posto di quella scelta. Si doveva trattare, secondo il MIUR, di una "facilitazione informatica", ma si è dimenticato di inserire la divisione in blocchi tra le varie risposte, ragion per cui, muovendo il mouse sulla parte bianca dello schermo, la risposta prima rassegnata veniva modificata. I candidati, peraltro, non erano stati avvertiti di tale "facilitazione" ed in migliaia hanno denunciato di non aver affatto rassegnato questa o quella risposta che solo questo "baco" informatico ha generato. In migliaia, di fatto, ad almeno un paio di domande, non avvedendosi, perché non preavvertiti, di tale facilitazione, hanno finito per rispondere in maniera diversa da come avrebbero voluto.

A seguito dello speciale del Corriere della Sera sull'incredibile vicenda, il MIUR non ha neanche provato a smentire l'accaduto. Di fatto non vi è certezza che le risposte date dai candidati abbiano la loro paternità.

E ciò era stato denunciato dai candidati persino durante la prova.

A **Roma La Sapienza** è verbalizzato che, **sul baco**, vi erano già segnalazioni specifiche

La candidata Mazzeo Valentina segnala un'anomalia nel programma in fase di modifica di risposte già date.

Anche a **Padova** (31 ottobre, aula Te Polo didattico ingegneria, Via Gradenigo) è espressamente verbalizzato che alcuni candidati si sono resi conto dell'anomalia

Durante la prova il candidato Carlotto Andrea segnala che ricontrollando le risposte date ha rilevato che in alcuni casi le risposte risultano essersi modificate rispetto a quelle da lui indicate. Il responsabile d'aula si avvicina alla postazione del candidato ma non ha modo di accertare tale anomalia.

Le candidate Casablanca Simona, Dal Molin Ilaria e Oriando Gloria segnalano di aver riscontrato la stessa anomalia nei giorni di prova precedenti.

Le segnalazioni di non corrispondenza del punteggio ottenuto, inoltre, potrebbero essere confermate anche per ragioni e fonti differenti.

Centinaia di candidati segnalano che il punteggio affisso non è affatto quello visualizzato

e regolarmente salvato. In qualche caso la vicenda è stata persino verbalizzata (cfr. **Genova**, 29 ottobre, Aula Caffa). Del fatto, nonostante i controlli incrociati, neanche le Commissioni sono riuscite a dare spiegazioni gettando più di un'ombra legittima sui software utilizzati nella prova. In quel caso specifico caso il punteggio della candidata era prima stato salvato come 34,1 e poi, il giorno dopo, riverificato essere 33,8. Perché mai non è dato sapere. Se il candidato, che evidentemente era convinto di aver totalizzato un punteggio superiore e non inferiore, non avesse chiesto di (ri)verificare il punteggio il giorno successivo, nessuno avrebbe mai potuto verificarne l'accaduto.

A **La Sapienza** (verbale 31 ottobre di un'aula in cui i commissari volenterosi non hanno neanche riempito gli spazi del verbale prestampato) risulta verbalizzato che due candidati hanno verificato che il loro punteggio è diverso rispetto a quello apparso a video (da 27,7 a 26,1 e da 25,1 a 24,1).

### **3.4. Inidoneità delle scelte dei commissari. La disposizione in aula e il doppio video di istruzioni.**

Nell'allegato 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1, viene specificato che *“il Ministero definisce ogni elenco d'aula avendo cura di distribuire i candidati secondo l'ordine anagrafico e al numero dei posti disponibili in ogni aula [...]. I candidati presenti nell'elenco d'aula sono assegnati alle postazioni dal responsabile d'aula secondo l'ordine alfabetico [...]”*.

Tale disposizione non è stata rispettata ovunque, provocando una discrepanza fra sedi dove si è ottemperato alle disposizioni ed altre dove non solo non si è proceduto alla distribuzione secondo l'ordine anagrafico, ma è stato concesso ai candidati di scegliere liberamente il posto.

Ecco la candida affermazione a verbale presso l'Ateneo di Udine (aula via Treppo, 18, identica per i giorni 28, 29 e 31 ottobre) e riportata, pressochè ovunque, negli altri verbali.

Ciascun candidato identificato si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede

e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

Suona assai strano che, le stesse parole, siano state utilizzate anche a **Siena, Palermo, Chieti, Foggia, Napoli Federico II, Bologna, Catanzaro, L'Aquila, Pisa, Padova, Ferrara, La Sapienza, Tor Vergata, Campus Biomedico di Roma, Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Trieste, Milano, Pavia, Milano Bicocca, Brescia, Padova, Torino, San Raffaele, Messina, Firenze, Catania, Modena (in tutti i verbali), Bari** (dove, per lo più, si indica, genericamente, che i candidati si seggono “in una delle postazioni assegnate” pur se vi sono verbale ove risulta che i candidati si siano scelti la postazione, cfr. verbali delle aule site nel plesso di giurisprudenza, aula lab. linguistico) e **Genova** (tutte tranne Aula Infal2), con ciò confermando che è il MIUR ad aver stilato i verbali prestampati impartendo, persino, illegittime istruzioni.

E ciò, persino su autorizzazione “video” del MIUR.

Il video esplicativo sulla procedura di accesso alle aule (disponibile nell'area riservata di ciascun candidato sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it)), in contraddizione con quanto disposto dal bando, indicava la possibilità per i candidati di scegliere liberamente dove sedersi. Lo stesso video è stato successivamente modificato, a concorso concluso!

A **Palermo**, la Commissione è così convinta di star ben facendo il proprio lavoro che controbatte persino alla verbalizzazione di un candidato

*Il candidato Adamo Angelo nato a Savona il 06/09/1985 fa presente quanto segue “In ottemperanza all'allegato 4 punto 1 del Bando concorsuale odierno, le postazioni devono essere assegnate dal Responsabile d'aula e non scelte dai candidati.”*

*Viene letto l'estratto della circolare ministeriale disponibile nell'area riservata del Responsabile d'aula sul sito del Miur dove si riporta quanto segue: “[omissis] Il candidato si accomoda quindi a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e posiziona sul banco il documento di identità”.*



## Stessa scelta a **La Sapienza**

B) PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE POSTAZIONI: a seguito della richiesta sulla modalità di assegnazione delle postazioni informatiche per lo svolgimento della prova, la commissione decide di far accomodare i candidati in una delle postazioni disponibili a loro scelta, come scritto nella nota informativa per i responsabili d'aula e personale di vigilanza del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione di medicina A.A. 2013-2014.

A meno di una sola aula (Aula XI Palazzina Tumminelli)

elenchi d'aula predisposti in ordine anagrafico e alfabetico.

Ciascun candidato identificato si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

In alcune sedi, invece, vi è persino una differenza tra aule e aule.

*“Ciascun candidato identificato si colloca nella postazione corrispondente al numero con cui il candidato compare in ordine alfabetico nel registro, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato”* (Genova, Aula Infal2 e lab. informatico).

In altra aula, invece,

Ciascun candidato identificato si colloca **dopo aver estratto a sorte il numero della postazione da occupare tra quelle disponibili**, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

*“Ciascun candidato identificato si colloca nella postazione estratta, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato”* (SUN, Aula Lab. Inf., 28 ottobre).

Solo in occasione della prova di area chirurgica, quando ormai era chiaro che la copiatura era avvenuta in diverse aule, il MIUR si affrettò a invitare le Commissioni a provvedere a controlli più stringenti. Il verbale, nella medesima aula di Udine citata per prima, del 30 ottobre così recita

I responsabili d'aula, in applicazione delle indicazioni ministeriali pubblicate sul sito del Cineca nella mattinata odierna in merito alla intensificazione della vigilanza da adottare in aula, hanno dato lettura dell'avviso e spostato casualmente dalle postazioni scelte alcuni candidati.

La medesima aula ove, con alto livello di punteggi, avevamo assistito a score di 45-50 punti è ora confinata su punteggi assai più bassi per i livelli di valutazione delle singole aree prescelte. Dagli 11 punti agli sporadici sopra 20 e qualche 25 quando invece, a livello nazionale, in questa prova (che era quella prescelta dai candidati), si giunge a picchi anche di 30/30 (la media è del 21,18). Nei giorni precedenti, invece, la soglia di 20 era largamente superata da quasi tutti i concorrenti.

**Insomma un vero e proprio caos ove alcuni candidati hanno avuto condizioni differenti di svolgimento della prova sulla base di mere situazioni casuali giacché** in numerosissime sedi (praticamente tutte) una circolare ministeriale ed un video di istruzioni abbiano superato il bando, con buona pace dei principi di gerarchia delle fonti.

Che la verbalizzazione non sia fedele, e non dia contezza di quanto davvero occorso in punto di collaborazione tra i candidati, ma meramente prestampata lo confermano, inoltre, alcuni verbali di **Modena, La Sapienza e Palermo** ove si è dimenticato di modificare l'intestazione ed è rimasto impresso **“FAC SIMILE – VERBALE D'AULA”**!

A **Napoli**, invece, sono rimasti impressi le istruzioni di compilazione *“(attenzione in due numeri devono coincidere)”*.

**La differente gestione del concorso da parte delle singole Commissioni deputate dal MIUR, ha inoltre inciso anche su altri e non meno rilevanti aspetti.**

Mentre in alcuni Atenei risulta a verbale che ai candidati sia stato consentito di uscire dall'aula per recarsi in bagno durante la prova (Pisa, 28-30 ottobre aula laboratori polo 5 o Pavia 31 ottobre) a Firenze un candidato è stato costretto a urinare nel cestino getta carte. Ad alcuni

candidati presso alcune sedi, infatti, è stato negato l'accesso ai servizi sin dall'ingresso in aula e quindi sin dalle 8.30 (tra gli altri a Palermo). Ancora una palese difformità nella gestione del concorso nazionale.

Sono decine, infine, i verbali privi di firma di entrata o uscita dei responsabili d'aula (cfr. verbale Pavia, 31 ottobre).

### ***3.6. La violazione dell'anonimato in fase di scelta dell'abbonamento dei quesiti a causa dell'inversione e dei presunti errori nelle domande.***

A causa del pasticcio dell'inversione delle prove e degli errori su due domande di scuola, l'unico grande concorso che sin'ora aveva garantito l'anonimato, è anch'esso incappato in tale vizio. Per di più in maniera più macroscopica di tutti gli altri.

Di fatto Miur, Cineca e Commissione hanno scelto se annullare, abbonare o dare le due risposte a tutti i candidati che avessero o meno risposto in una data maniera, dopo aver saputo come gli stessi avevano risposto ed entrando persino nelle loro prove (che sono solo digitali) modificandone il contenuto sulla base della stessa decisione ministeriale.

Ad oggi nessuno è in grado di sapere, ad esempio, se un dato candidato aveva risposto "diabete insipido" o "ipocorticosurrenalismo" alla domanda abbonata dal MIUR e che vale 2,60 punti.

Ad oggi, a memoria di questa difesa, mai in un concorso pubblico l'Amministrazione aveva modificato in maniera postuma le risposte dei candidati impedendo anche al G.A. ogni verifica sull'effettiva posizione processuale.

### ***4. L'illegittimità della graduatoria unica ed il sistema delle opzioni.***

Non meno rilevante è il vizio generale che investe l'intero concorso in virtù dell'illegittima previsione del bando secondo cui vi è la decadenza da tutte le graduatorie di scuola in ipotesi di ammissione in una di esse.

I concorrenti, ai sensi del D.M. 30 giugno 2014, n. 105 hanno la possibilità di inserire **tutte le sedi universitarie ove si svolgono i corsi di specializzazioni prescelti** e 6 scuole in tutto ("fino a due tipologie di scuole di specializzazione per ciascuna area", art. 2).

Le aree sono 3: clinica, chirurgica e dei servizi<sup>12</sup>.

Ogni candidato per far parte delle singole graduatorie di scuola dovrà pagare tasse separate preventivamente. Trenta euro per ogni scuola. Ecco come si presenta la schermata personale di ogni concorrente dopo il concorso in relazione alle **6 scuole prescelte**.

---

<sup>12</sup> Come è certamente noto al Collegio, le prove dell'area clinica e dell'area dei servizi sono quelle del "pasticcio" dello scambio delle buste. Ai candidati che hanno partecipato alle prove per accedere alle scuole di area clinica sono stati somministrati i quesiti dell'area dei servizi e viceversa.



Ma come vengono assegnati i posti messi a concorso sulla base del punteggio ottenuto all'esito delle prove?

Ai sensi del D.M. 30 giugno 2014, n. 1052, *“il Ministero **redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola**”* e, secondo la previsione del successivo bando:

- non vi sarà UNA graduatoria nazionale per tutte le scuole ma *“**una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola**”*;

- a tale scuola prescelta si viene ammessi *“**in relazione al numero dei posti disponibili**”* ove *“**collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale**”*.

Il bando di concorso, tuttavia, sembra (il condizionale è d'obbligo, stante il tenore della successiva circolare di cui si dirà) non tenere conto di tale previsione sovraordinata e dispone un diverso sistema di assegnazione dei posti che commina la decadenza (art. 8 del D.M. 8 agosto 2014, n. 612) dalle altre scuole in ipotesi di ammissione in una di quelle prescelte (*“**A SEGUITO DELL'ISCRIZIONE IL CANDIDATO DECADE AUTOMATICAMENTE DA TUTTE LE GRADUATORIE DELLE SCUOLE PER CUI HA CONCORSO**”*).

Per un verso, quindi, viene rispettata la fonte regolamentare sovraordinata scindendo le graduatorie delle singole scuole, per altro verso, con norma finale di chiusura totalmente scollegata dal resto della disposizione, si dispone che la graduatoria diventi, di fatto, unica e si commina la decadenza automatica dalle altre graduatorie per il sol fatto di averne accettato un'altra tra le diverse scuole.

Si badi bene non una diversa sede universitaria tra quelle prescelte: giusto per comprendere, Anestesia a Cagliari anziché a Milano, ma una diversa scuola. Si decade da Pediatria per il sol fatto che lo scorrimento è stato più veloce in Anestesia e, a meno da non voler decadere definitivamente da quest'ultima scuola e rischiare di rimanere disoccupato sino al prossimo concorso, il candidato risulta obbligato a lasciare la propria scuola dei sogni (pediatria, nel nostro esempio), quella su cui ha impostato il suo ultimo triennio di studi (con internato, tesi, etc.), per optare per quell'altra che la *roulette* russa di questo cervellotico sistema gli ha assegnato: Anestesia appunto.

Più che un concorso che rappresenta *“esaltazione della meritocrazia”*, come poteva esserlo nell'intento del Regolamento del 30 giugno e come definito dalla Sezione consultiva del Consiglio di Stato (parere n. 287/14), in sede applicativa, è divenuto un incalcolabile *“terno al lotto”* quanto meno nella scelta della scuola, tra le sei opzionate.

Anche stavolta, per usare le parole del Consiglio di Stato, *“la scelta degli ammessi (in una determinata scuola, n.d.r.) risulta dominata in buona misura dal caso”* (Sez. VI, ord. n. 3541/12).

Invero, nella successiva circolare sulle modalità di scorrimento del 5 novembre 2014, è lo stesso MIUR che, legittimamente, sembra espungere la previsione, utilizzando una

interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla previsione regolamentare sovraordinata testè richiamata. **La decadenza, difatti, è comminata solo per i candidati che risultano prenotati o assegnati in più scuole contemporaneamente essendo in quel caso ovvio che una scelta possa essere legittimamente compiuta.** Nessuna decadenza, invece, è annunciata per chi, come parte ricorrente, è allo stato assegnata su UNA SOLA SCUOLA e, ove accetti, rischi di perdere la possibilità di ottenere l'ammissione a seguito degli scorrimenti ancora in corso, su tutte le altre ("A seguito dell'iscrizione o in caso di mancata iscrizione entro il 13 novembre i candidati AS decadano dalla graduatoria specifica della Scuola").

Secondo le stesse istruzioni ministeriali, pertanto, in conformità al Regolamento, non si decade da TUTTE le graduatorie delle Scuole per cui si concorre, ma SOLO "dalla graduatoria specifica della Scuola".

**DI FATTO, tuttavia, dalla verifica della graduatoria, "a seguito dell'iscrizione" si è, illegittimamente, verificata la decadenza non SOLO "dalla graduatoria specifica della Scuola" ma anche da tutte le altre.**

Ciò vuol dire, essendo impossibile comprendere quanti candidati siano decaduti da scuole in cui avrebbero preferito permanere in attesa degli scorrimenti finali ed essendo impossibile comprendere come tali aspetti abbiano inciso sul complesso meccanismo dell'intera graduatoria, che è l'intera graduatoria ad essere illegittima perché erroneamente costruita.

**III. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI 5, 11, 12, 38, 46, 49, 52 E DI QUELLI MEGLIO INDICATI IN PERIZIA E 5 DI IGIENE E 8 DI GERIATRIA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEGLI ARTT. 6, 7 E 8 DEL D.M. 8 AGOSTO 2014, N. 612, NONCHÉ DEGLI ARTT. 2, 3 E 5 DEL D.M. 30 GIUGNO 2014, N. 105. VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 368/1999. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

Non si riesce davvero a comprendere perché un dato candidato che ha rassegnato una risposta totalmente errata ad uno dei quesiti abbonati, debba di fatto guadagnare anche 4 punti (2 per aver sbagliato a cui si somma la neutralizzazione per chi aveva ben risposto) nella graduatoria nazionale sconvolgendo ed intrecciando variabili impossibili da rendicontare ex post nei confronti di questo o quel candidato. Se una risposta è INDISCUTIBILMENTE errata e nessuno lo nega, neanche la Commissione, perché dare il punto indiscriminatamente? Attenzione non si tratta di un quesito con due risposte esatte possibili ove l'effetto disorientante può aver inciso anche su chi non ha risposto o ha risposto scegliendo le altre opzioni, ma di quesito con una SOLA risposta esatta che, inizialmente, era stata erroneamente indicata come tale dal MIUR (il richiamo è, tra l'altro, al quesito di endocrinologia).

Come si desume anche dalla consulenza tecnica di parte versata in atti, nel caso di specie il test era caratterizzato da altre domande errate, ulteriori rispetto a quelle individuate come tali dallo stesso MIUR (cfr. il verbale della Commissione nazionale del 3.11.2014) e in gran parte richiamate nella parte in fatto.

2. Si richiamano a titolo esemplificativo le domande errate e/o fuorvianti indicate nella perizia in atti, rappresentando come la assenza della bibliografia o di idonei parametri di riferimento, ha determinato una forte opinabilità su molti quesiti. Tuttavia, la difesa pur censurando l'indeterminatezza delle regole concorsuali nel presente motivo, e la assenza di tali criteri di

riferimento ha richiesto di accertare l'erroneità dei quesiti palesemente errati (l'esempio in nota<sup>13</sup> con bibliografia di una domanda non oggetto di perizia chiarisce la peculiarità della vicenda).

3. Analizziamo velocemente alcune tra le domande più note alle cronache rimandando alla perizia in atti da intendersi parte integrante del presente atto. La domanda n. 38 della prima parte comune generale recitava “*Quale delle seguenti affermazioni sul processo aterosclerotico è vera?*”

A. *Le molecole di adesione quali le VCAM-1 sono espresse sulle cellule endoteliali e agiscono come recettori per i linfociti*

B. *L'ateroma rappresenta la lesione iniziale dell'arteriosclerosi*

C. *A differenza delle lipoproteine a bassa densità (LDL), la lipoproteina (a) non è particolarmente aterogena*

D. *Le lesioni aterosclerotiche precoci riducono il lume vascolare ma non creano significative limitazioni al flusso sanguigno”.*

Secondo il MIUR, la risposta esatta sarebbe la A e, tuttavia, come debitamente documentato nell'allegata consulenza tecnica, risulta parimenti corretta anche la D.

La domanda n. 49 della Prima parte comune generale (28.10.2014) recitava: “*Individuare l'affermazione corretta sulla Gastrina:*

A. *La Gastrina è presente in due forme di 17 e 34 aminoacidi;*

. *Viene secreta esclusivamente dalle cellule G dell'antro gastrico;*

D. *Gli effetti biologici sono mediati dall'innalzamento degli ione Ca +”.*

Secondo il MIUR la risposta esatta sarebbe la A.

Tuttavia, corretta è la risposta B.

Infatti, la circostanza che l'acetilcolina stimoli la secrezione di gastrina è comprovato nella letteratura medica<sup>14</sup>, laddove è pacifico che la stimolazione vagale si fonda sull'azione dell'Acetilcolina, ovvero il neuro trasmettitore del sistema parasimpatico, la cui azione viene esercitata proprio dal nervo vago mediante una trasmissione definita colinergia.

Inoltre, la domanda n. 46 della prima parte comune (28.10.2014) recitava: “*Quale delle seguenti affermazioni sui soggetti affetti da sindrome di Kliefelter è vera?*”

A. *Hanno una probabilità maggiore di sviluppare cancro alla mammella rispetto ai maschi normali;*

---

<sup>13</sup> La domanda di cui al parametro generale al n. 12 della Prima parte comune (prova del 28.10.2014) recitava: “*Nell'otite media in bambini di età superiore a due anni:*

A. *è buona norma osservare i bambini per 72 ore dall'insorgenza del sintomo senza antibiotici, se necessario con terapia del dolore;*

B. *è buona norma trattare al più presto con antibiotico;*

C. *è buona norma attendere, prima di iniziare la cura del dolore;*

D. *non è utile un follow up dopo il primo episodio”.*

Secondo il Ministero, la risposta esatta sarebbe la A.

Tuttavia, risulta esatta anche la risposta B, in quanto nella formulazione della domanda non viene specificato di quale quadro clinico si tratti (ad esempio, otite monolaterale, bilaterale, media, grave).

Sul punto si consideri, ad esempio, quanto riportato nelle linee guida della Società Italiana di Pediatria per cui, nel bambino di età superiore a due anni con otite media bilaterale grave, la cura con somministrazione di antibiotico va iniziata subito (<http://www.sipps.it/pdf/lineeguida/otite.pdf>, spec. pag. 30).

Inoltre, le più recenti linee guida americane affermano che la terapia antibiotica va avviata in caso di otite media con otore, otite media mono o bilaterale con sintomi gravi. La vigile attesa può essere applicata solo in assenza di otorrea o sintomi gravi (The diagnosis and management of Acute Otitis Media, A. S. Lieberthal, A. E. Carrol, T. Chonmaitree, T. G. Ganiats, A. Hoberman, M. A. Jackson, M. Doffe, D. T. Miller, R. M. Rosenfeld, X. D. Sevilla, R. H. Schwarz, P. A. Thomas and David, E. Tunkel, Pediatrics, 2013, 131.).

<sup>14</sup> Si veda, ad esempio, Berne & Levy, Di Matthew N. Levy, Bruce M. Koepen, Bruce A. Stanton, casa ed. Elsevier Masson, 2007, IV ed., 463, secondo cui “*la fase cefalica della secrezione gastrica è normalmente evocata dalla vista, dall'odore e dal sapore del cibo. Le fibre vagali colinergiche e i neuroni colinergici intramurali mediano la fase cefalica della digestione. L'acetilcolina liberata da questi neuroni stimola direttamente la secrezione di HCL da parte delle cellule parietali, inoltre, l'acetilcolina provoca indirettamente la secrezione stimolando la secrezione di gastrina da parte delle cellule G dell'antro gastrico e del duodeno”.*

Si veda anche Unigastro, *Manuale di gastroenterologia*, Ed. Gastroenterologa italiana, ed. 2007-2008, 188, secondo cui “*la gastrina regola la secrezione di HCL, sia attraverso una stimolazione diretta sulle cellule parietali, sia indirettamente attraverso la stimolazione del rilascio di istamina. Essa viene rilasciata dalle cellule G antrali in seguito a veri stimoli, tra cui la distensione gastrica antrale, la stimolazione vagale e alcuni componenti del cibo”.*

- B. Hanno normali livelli sierici di testosterone e testicoli normali;  
C. Hanno un'aumentata incidenza di ipospadia;  
D. La diagnosi può essere fatta solo dopo la nascita”.

Secondo il MIUR, la risposta esatta sarebbe la A.

Tuttavia, risulta parimenti esatta anche la risposta *sub C*.

Si veda, in dottrina, C. Foresta, A. Lenzi, Commissione Siams per le malattie rare, A. Radicioni, G. Balrcia, A. Ferlin, D. Pasquali, L. Vignozzi, CLEUP SC 2010, Ed. Univ. Di Padova, 126, secondo cui “*anche da un punto di vista clinico non esistono molti elementi per la diagnosi. Peraltro, è stata segnalata, in alcuni casi, la presenza di ipotonia muscolare ed una maggior incidenza di anomalie genitali, in particolare il criptorchidismo, ma anche il micropene ed, eccezionalmente, anomalie più complesse come scroto bifi do o ipospadia. Il pregresso criptorchidismo stato identificato in una significativa percentuale (27%) di pazienti con SK rispetto a pazienti senza aneuploidia dei cromosomi sessuali (8%), in un'ampia serie di pazienti (10.469) afferentiu alla clinica andrologica del gruppo di Nieschlag e coll. (13). Recentemente, questi dati sono stati confermati riportando una prevalenza più alta nei soggetti con SK rispetto allapopolazione generale anche se non significativa*”.

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, pronunciandosi nel modo seguente: “il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino **elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari.** I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485).

La confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non, addirittura, risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal MIUR).

In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile “*che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costitu[endo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione*” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Ed infatti, secondo la giurisprudenza, “*il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame.*

*La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591).*

*Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanza che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla.*

*Al riguardo, peraltro, l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola*

*risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale"* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

4. L'illegittimità della prova è apprezzabile anche da un ulteriore punto di vista.

L'art. 7, comma 9 del Bando di concorso stabilisce che *"Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue:*

...

*b) Seconda parte della prova*

*Parte di area (30 quesiti con 4 opzioni di risposta)*

*Tali quesiti sono definiti in relazione a scenari predefiniti a livello di area, in modo che ad ogni scenario corrispondano da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti, con particolare riferimento alla valutazione di dati clinici, diagnostici e analitici. La valutazione dei dati clinici, diagnostici e analitici è riferita, in particolare, alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico disciplinari fondamentali dell'area di riferimento indicati nell'allegato 2".*

Ne consegue che le domande relative alle aree avrebbero dovuto comportare la valutazione di dati clinici, diagnostici ed analitici riferiti alle materie riconducibili a tutti i settori scientifico-disciplinari (SSD) fondamentali dell'area medesima.

Tuttavia, nel caso di specie tale prescrizione non è stata rispettata, né in relazione all'Area medica, né in relazione a quella dei servizi, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in quanto – per espresso riconoscimento del Ministero – le aree sono state palesemente invertite e dunque una prova per un'area è stata utilizzata per l'altra e poi – sempre per riconoscimento del Ministero – fra le domande di tali aree erano compresi in realtà anche (almeno) due quesiti affatto pertinenti, essendo riferiti a SSD assolutamente inconferenti rispetto all'area stessa (il riferimento, ormai è noto, è alle domande nn. 3 e 4 dell'Area medica e nn. 9 e 17 dell'Area servizi clinici).

In secondo luogo, poiché anche le rimanenti 28 domande per ciascuna area hanno determinato la valutazione di dati clinici, diagnostici ed analitici riferiti alle materie riconducibili solo ad alcuni e non a tutti gli SSD fondamentali dell'area medesima, come invece prescritto da bando.

Con riferimento all'Area medica, ad esempio, non è stato predisposto alcun quesito riguardante il SSD fondamentale di Area MED/38 mentre, quanto all'Area dei servizi clinici, non è stato predisposto alcun quesito relativo ai SSD di area MED/38, BIO/09, MED/07, BIO/10 e BIO/16.

Ebbene, ciò nonostante, nelle suddette prove di area (come già detto invertite al momento della somministrazione della prova ai concorrenti), non sono state eliminati i quesiti (diversi da quelli espressamente riconosciuti come inconferenti da parte del MIUR) riguardanti i SSD fondamentali dell'altra area.

I quesiti in questione sono i nn. 8, 9, 12, 13, 14 e 17 per l'Area medica (includenti i SSD fondamentali dell'Area servizi BIO/10 e MED/07) e i nn. 1, 2, 9, 12 e 20 per l'Area servizi (includenti il SSD dell'Area medica BIO/14).

A ciò si aggiunga, che alcuni dei suddetti quesiti di area hanno incluso SSD caratterizzanti e non fondamentali dell'area medesima, i quali avrebbero dovuto essere sottoposti ai candidati soltanto nella parte specifica della prova riguardante la singola prova di concorso: il riferimento è, per l'Area medica, ai quesiti nn. 1, 5, 7, 25, 26 e 28 afferenti ai SSD caratterizzanti di scuola MED/16, MED/19, MED/35, MED/06 e, per l'Area servizi, al quesito n. 3 relativo al SSD caratterizzante di scuola MED/36.

5. Ancor più drasticamente, quanto all'attendibilità scientifica della prova somministrata ai candidati, giova evidenziare che il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si predispone e si utilizza un test in base dall'importanza così rilevante.

Ciò in palese distonia rispetto a quanto accade negli altri ordinamenti: *"Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers"*. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: *"meet*

*the intended purpose*” e che “*are appropriate for the intended test takers*”<sup>15</sup>.

Come si deduce dagli studi della dottrina sul punto<sup>16</sup>, mentre in America e nel mondo anglosassone i test vengono predisposti e sperimentati prima della somministrazione seguendo appositi protocolli, nel nostro ordinamento essi risultano un insieme acritico di domande del tutto avulse dal contesto di riferimento e dai principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati.

Prima di poter somministrare un test, è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell’oggetto da valutare (Planning phase), alla selezione dei contenuti del test (Design phase / initial specifications), alla produzione vera e propria degli item (Development test). A tali già complesse procedure ne devono seguire altre che riguardano la sperimentazione del test prodotto, l’analisi dei risultati della sperimentazione al fine di verificare la capacità del test di mettere in luce quello che si intendeva misurare, cioè le conoscenze/competenze richieste. Solo dopo aver fornito prove evidenti del possesso di tali caratteristiche qualitative, il test può essere “messo sul mercato” e utilizzato.

La complessa schematizzazione rende evidente che la costruzione di un test non può essere il risultato di un mero assemblaggio di quesiti costruiti da esperti delle materie oggetto di valutazione, ma che ogni domanda del test deve essere selezionata solo perché è in grado di fornire quelle informazioni che, insieme alle altre informazioni fornite dagli altri item che compongono il test, permettano di fare quelle inferenze che riguardano la capacità di un individuo, nel nostro caso, di un giovane studente di frequentare proprio quel corso di studio.

Dai documenti ministeriali, non emerge l’adozione della metodologia appena descritta, che invece, come può dettagliatamente notarsi nella perizia in atti, deve essere messa in atto nel caso di test di selezione.

**6.** In ultimo appare opportuno evidenziare che le valutazioni della Commissione nazionale per il concorso nazionale per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina per l’anno accademico 2013/2014 sia con riferimento alla pertinenza delle domande invertite alle aree oggetto della prova, sia relative ai quattro quesiti neutralizzati, sono illegittime in quanto adottate in assenza di tre componenti.

In particolare, erano assenti il giorno 3 novembre 2014, i Prof.ri Claudio Rugarli, Francesco La Rosa e Franco Tagliaro, rispettivamente professori in Medicina interna, Igiene generale e applicata e Medicina legale.

L’assenza dei predetti Professori ha inciso negativamente sulla valutazione della pertinenza delle domande invertite alle aree di riferimento, in quanto la composizione della Commissione era stata predeterminata al fine di garantire la presenza di un esperto per ogni materia di riferimento. Così non è stato.

**7.** Analogo discorso vale per le domande abbonate per le scuole di specializzazione. Più volte è stato rappresentato come le graduatorie delle scuole, per le plurime opzioni espresse dai candidati, siano tra loro intrecciate e connesse, e diffusamente abbiamo disquisito sull’effetto domino derivante da qualsiasi piccolo movimento delle graduatorie. Nel caso di specie (vedi melius parte in fatto) sono state abbonate due domande per due scuole, sebbene non lo dovessero essere con conseguenze per tutta la graduatoria nazionale. L’importanza di tali domande è riportata nello stesso verbale del 3 novembre 2014, ove la Commissione lo riconosce sia in termini didattici, sia in termini di punteggio poiché il bando ha dato il doppio punteggio per tali domande

---

<sup>15</sup> <http://www.apa.org/science/programs/testing/fair-code.aspx#a>.

<http://ncme.org/resource-center/code-of-professional-responsibilities-in-educational-measurement/>.

<sup>16</sup> Fra gli altri, BARNI M., *Etica e politica della valutazione*. Atti del XV Convegno GISCEL, Misurazione e valutazione delle competenze linguistiche. Ipotesi ed esperienze, Milano 6-8 marzo, 2008; BARNI M., *Diritti linguistici, diritti di cittadinanza: l’educazione linguistica come strumento contro le barriere linguistiche*, Atti del Convegno di Viterbo, 6 novembre 2010.

La Prof.ssa Monica Barni è straordinario nell’Università di Siena e si occupa scientificamente di “*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell’utilizzo di test*”. Con D.M. 7 agosto 2012, è stata nominata dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un’altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all’abilitazione per i T.F.A.)



(2 punti in caso di risposta esatta e 0,6 in caso di risposta sbagliata). Il verbale del c.d. abbonamento (doc. 8) del 4 novembre 2014 è firmato dal solo Presidente della Commissione; non si capisce con quale soggetto delle Commissioni il Presidente Prof. Stella abbia interloquito per disporre un abbonamento discutibile e contraddittorio. Difatti come più volte riportato per la scuola di cardiologia il Miur indica come esatte due risposte, ma per la scuola di Endocrinologia si indica come esatta una ulteriore risposta che a nostro avviso è oggi valida non essendovi alcun atto formale di abbonamento della domanda da parte dell'unico organo competente a cambiare le regole del bando, il Ministero.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.M. 8 AGOSTO 2014 N. 612, PUNTO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 97 E 34 COST., INTESI COME RAGIONEVOLEZZA, LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO (ART. 3), BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL D.P.R. 487/1994.**

1. Alla luce di quanto premesso in fatto (punto 3) ed in particolare circa le evidenti illegittimità riscontrate durante la prova di concorso, si palesa la sequela di violazioni perpetrate dall'Amministrazione, con riferimento ai basilari principi fondanti lo svolgimento di pubblici concorsi.

*In primis* è patente la totale assenza di un'adeguata istruttoria, (o quantomeno se condotta non conosciuta conferente), riferita alle modalità di organizzazione della prova che doveva garantire identici standard in tutta Italia, preferibilmente in unica sede nazionale, con pc e postazioni collocate in cabine e collegati a gruppi di continuità di tensione, non collegati alla rete e privi di tastiera (che al contrario vi erano in difformità al bando e come risulta verbalizzato, cfr. verbale Catania 31 ottobre). Ciò che è emerso, in particolare, non è tanto un problema di mancata vigilanza giacché nella specie non serviva alcuna collaborazione essendo più semplice osservare lo schermo altrui e poi rispondere.

Tale situazione viene aggravata dalla poca comprensione delle regole del bando sulle disposizioni nelle aule disattese, perché mal esplicate nel video di paternità ministeriale, dalla maggior parte delle commissioni.

2. Dalle risultanze dei verbali, dai punteggi identici in alcune aule, emerge coralmemente come la prova sia stata falsata. **La documentazione fotografica in atti, tuttavia, prova che tali strumenti erano in aula e ciò è potuto accadere anche in quanto le aule non erano schermate** (ciò è avvenuto, fra l'altro, nella sede di Milano – Edificio IULM 1 – Aula informatica, 29.10.2014), per inibire la capacità di trasmissione e di ricezione degli apparecchi elettronici.

Si è già detto, inoltre, della patente disparità di trattamento da aula ad aula anche presso i medesimi Atenei. Il MIUR ha errato, quindi, nel non aver previsto – né, di certo, applicato – degli adeguati standard di sede e delle modalità di svolgimento delle prove omogenee su tutto il piano nazionale; infatti, anche la stessa previsione contenuta nell'art. 5, dell'Allegato 4 al Bando – secondo cui il personale di vigilanza per ciascuna sede è “*fissato in numero pari ad almeno una unità ogni 30 postazioni*” – si appalesa del tutto inidonea ad assicurare un adeguato livello di vigilanza, lasciando un amplissimo margine di scelta a livello territoriale ed aprendo la strada ad un trattamento differenziato dei concorrenti a seconda del luogo in cui gli stessi hanno svolto la prova.

Tutto ciò, oltre ad aver influito, *inter alia*, sul principio di simultaneità del concorso su tutto il territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del bando, ha determinato uno svolgimento non genuino della prova con grave compromissione altresì dei principi sottesi all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai criteri di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

L'imparzialità, in particolare, richiede condizioni uniformi per tutti i partecipanti al procedimento amministrativo di selezione per l'ammissione alla scuola di specializzazione: se alcuni hanno avuto la possibilità di scegliere la propria collocazione nell'ambito delle aule di esame ed hanno avuto a disposizione computer connessi alla rete internet durante lo svolgimento delle prove, la

discriminazione è palese: soprattutto in una prova in cui la velocità è elemento essenziale.

I principi di cui all'art. 97 Cost., peraltro, non possono ritenersi rispettati solo perché non può con certezza definirsi quanto tali circostanze abbiano inciso sullo svolgimento della prova. *“È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri”* (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti, che, a differenza di altri, hanno subito una gestione della prova non conforme a legge.

3. Anche gli strumenti messi a disposizione sono, di fatto, inadeguati a raggiungere lo scopo prefissato. Non si può usare un software che cambia la risposta data sol perché si clicca sulla parte bianca dello schermo e, di ciò, nessun candidato è preavvertito; non si possono gestire i casi di black out in maniera differente a Chieti rispetto a Verona, consentendo ai candidati di confrontarsi sulle domande somministrate.

Un siffatto *modus operandi* *“ha fatto venir meno, con grave nocimento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego”* (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso, ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice, in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui gli elementi di vantaggio siano idonei ad ingenerare vantaggi<sup>17</sup>.

Non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l'effettiva incidenza del vantaggio su ogni concorrente *“essendo sufficiente la semplice possibilità per i candidati, in relazione alle condizioni esistenti”*, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori rispetto ai ricorrenti; *“elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell'accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania-Napoli, n. 519/2004, cit.).

Proprio in tema di uso di materiale non consentito, inoltre, è stato chiarito come *“la disposizione in forza della quale i candidati a concorso di pubblico impiego non possono <portare> con sé non solo appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, pena l'esclusione dal concorso, trova applicazione indipendentemente dalla pertinenza del materiale vietato alla prova di concorso e dall'accertamento sulla sua consultazione o meno da parte del candidato”* (Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 1992, n. 432).

**Nella specie, non potendo escludersi nessuno dei candidati perché non colpevolmente fruitori dei vantaggi, sono i ricorrenti che devono essere ammessi.**

Si consideri che il gran numero dei partecipanti e l'incrocio tra le varie graduatorie vede centinaia di studenti collocati in un fazzoletto di 2 o 3 punti, ragion per cui l'aiuto non richiesto fornito in alcune aule è stato, certamente, decisivo nella collocazione in graduatoria di questi. Vi sono scuole con un solo posto messo in palio a livello nazionale e, la maggior parte di esse, ha non più di 20

---

<sup>17</sup> In tal caso, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il vantaggio si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di *“pericolo oggettivo”*, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il vantaggio sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei partecipanti bastando invece, che la disapplicazione oggettiva delle norme di concorso, incida sull'interesse primario delle procedure concorsuali in termini di trasparenza e *par condicio* (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

posti in tutta Italia.

Come ben chiarito in simili occasioni dalla giurisprudenza *“ad avviso del Collegio le concrete circostanze di fatto verificatesi durante la procedura selettiva non sono state idonee ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso di laurea”*. **Tra gli studenti "si è da subito creata una disparità (impossibile da rendicontare “ex post”)"** (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

**E ciò su vari profili: dagli aiuti durante la prova per le diverse condizioni di concorso, sino al diverso impatto delle domande errate o abbonate.**

*“Il Collegio ritiene fondate le censure formulate in via principale nel ricorso, riguardanti la violazione delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale e della par condicio tra i concorrenti. Non è possibile stabilire con certezza in che misura questa violazione (interamente addebitabile alla negligenza dell'Università di \*\*\*\*\*) abbia falsato lo svolgimento delle prove, ma è certo che ha offerto ad una ristretta parte dei candidati la possibilità di giovare di condizioni di vantaggio rispetto agli altri. L'esito delle prove e la conseguente graduatoria risultano dunque illegittimi”* (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105).

#### **4. Con particolare riferimento alla violazione dell'art. 4 al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, punto 1.**

I test di ammissione sono sempre stati caratterizzati da fughe di notizie, aiuti dall'esterno e dall'interno dell'aula. E' la modalità “a crocetta” stessa ad incentivare ed aiutare questi illeciti metodi giacchè bastano davvero pochi attimi per copiare qualche risposta in più e decidere il destino di questo e quel concorrente.

Dopo i noti fatti del 2007 e le chiare indicazioni del Commissario anticorruzione (cfr. la nota raccomandazione già richiamata), anche sul punto si giunse ad un'importante vittoria per la Funzione Pubblica della Cgil (Federazione Medici), per l'UDU e per ogni difensore della legalità. La divisione all'interno delle varie aule doveva avvenire con il criterio dell'età anagrafica ed i gemelli dovevano essere divisi. Così facendo sarà davvero impossibile per i candidati con mire truffaldine portarsi dietro illeciti aiuti.

Presso una sterminata sfilza di Atenei, complici le illegittime indicazioni del MIUR rispetto al suo stesso bando contenute in un video ed in una circolare, tuttavia, i candidati sono stati liberi di sedersi con accanto il “compagno preferito”. E di ciò vi è la prova documentale in tutti i verbali ove, a differenza della previsione di bando, è indicato che

Ciascun candidato identificato si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

Il fatto che per mano di alcune Commissioni, peraltro, si sia correttamente applicato il bando aggrava ancor di più tale scelta dando vita ad una patente violazione della par condicio concorsuale rendendo assolutamente casuale l'applicazione di una regola rispetto ad un'altra.

elenchi d'aula predisposti in ordine anagrafico e alfabetico.

Ciascun candidato identificato si colloca a sua scelta in una delle postazioni disponibili, si siede e posiziona sul banco il documento di identità con cui è stato identificato.

**V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D.DIR. 24/04/2012, N.74 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO**

## DALLA CAUSA TIPICA.

1. La confessione dello scambio dei plichi e la decisione di incidere sulle prove già svolte abbonando alcune domande a causa di tale errore, è stata resa dopo che i punteggi dei singoli candidati erano già pubblici e le graduatorie, di fatto, già in mano al CINECA e dopo che, quindi, ad ogni compito era stato dato un nome. Diciamo di più, persino dopo che le graduatorie avrebbero già detto ed era noto chi è fuori per 2-3 o quattro punti.

Le segnalazioni sulla discrasia delle domande, d'altra parte, venivano proprio dai singoli candidati.

**I Commissari nella scelta dell'abbonamento delle domande, tuttavia, sapevano già, quale punteggio era stato attribuito a quel singolo candidato e, quindi, come "aiutarlo" ad arrivare al punteggio dell'ultimo ammesso depennando o confermando la valutazione su questo o quel quesito. Si è, in altre parole, verificato ciò che la complessa lex specialis di concorso aveva in tutti i modi cercato di evitare e cioè che in fase di correzione (nella specie ricorrezione o riesame che sia) i commissari sapessero a chi apparteneva quel dato punteggio.**

Nonostante il Consiglio di Stato, in fattispecie analoga riguardante i test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso, avesse chiarito come *"appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere"* giacchè le *"operazioni compiute dalla Commissione [hanno] rischiato di porre nel nulla tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di ASSICURARE CHE LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI AVVENISSE NEL PIÙ STRETTO ANONIMATO e seguendo la par condicio dei ricorrenti e l'imparzialità dell'Amministrazione, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata busta al nome del candidato"*, anche per il concorso delle specializzazioni la circostanza è stata, seppur con modalità diverse, ripetuta.

La violazione dell'anonimato, quindi, è duplice ed eclatante:

- in primis in quanto alla Commissione sono state sottoposte le censure "interessate" dei vari candidati (quelli di area medica e dei servizi nonché quelli che hanno concorso per le scuole in cui vi sono stati annullamenti di domande) evidentemente non più anonimi;

- in secondo luogo perchè il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

Si poteva accedere alla soluzione adottata solo in ipotesi in cui (SOLO) i singoli candidati sapevano il loro punteggio e come avevano risposto alle singole domande e, in particolare, a quelle interessate. L'anonimato è andato compromesso, invece, nell'ipotesi che ci occupa ove tutti, in quanto previsto dalla lex specialis, dovevano sapere e conoscere il punteggio complessivo dei candidati tanto da poter avere avuto accesso alle prove modificandone il contenuto.

**2. Le modalità procedurali previste dal bando, avrebbero dovuto assicurare anche nella prova in questione la segretezza e la trasparenza della selezione e l'anonimato di tutti i candidati.**

Ed invece, a causa del pasticcio commesso dai compilatori dei test, l'anonimato è stato sgretolato.

Non sembra necessario ricordare, ma ci pare dovuto in ragione delle difese spiegate *ex adverso* in altre occasioni dalla difesa erariale, che *"il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali"* (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490).

Le norme che assicurano l'anonimato ricevono un'applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni, né dei candidati, né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il

riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071).

**3.** Proprio in ipotesi di prova concorsuale basata su somministrazione di quiz a risposta multipla, oltre al già richiamato ed autorevole parere del Consiglio di Stato n. 6032/11, anche altro Tribunale ne ha ribadito la rilevanza chiarendo come "va condiviso il secondo gruppo di motivi di censura, con cui si sottolinea che le operazioni relative alla seconda correzione (successive alla scoperta del presunto errore materiale che avrebbe inficiato solo alcune delle batterie dei tests sottoposti ai partecipanti al concorso), e la conseguente nuova graduatoria, pubblicata in data 26.10.2007, oggetto del presente giudizio, sono state poste in essere successivamente all'apertura delle buste, contenenti i dati identificativi dei candidati, dopo la prima correzione, con conseguente violazione del principio della segretezza e dell'anonimato delle prove scritte dei concorsi pubblici" (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 gennaio 2008, n. 186)<sup>18</sup>.

## **VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.**

### **1. Sull'inesistenza di un verbale che sveli come e se sia avvenuto il presunto fatto dello scambio.**

La presunta vicenda dello scambio dei plichi delle prove del 29 e del 31 ottobre tra l'area medica e l'area dei servizi è confessata dal CINECA e dal MIUR.

A ben vedere, tuttavia, non v'è traccia dagli atti di concorso di cosa sia davvero accaduto e perché.

Non v'è un verbale che, in data precedente al concorso, abbia cristallizzato l'attività pubblicistica svolta dal Cineca per conto del MIUR e dato atto del confezionamento dei plichi.

Né, d'altra parte, dai verbali di formulazione dei quesiti redatti dalla Commissione insediata al MIUR, è possibile comprendere se, davvero, i quesiti somministrati il 29 fossero quelli da destinare ai candidati del 31 e viceversa. Considerando che è indiscusso che la controparte sia entrata nei compiti cambiando (abbonando) le risposte fornite per dare il punteggio, non si può escludere nulla, neanche che l'errore dell'inversione non vi sia stato affatto, o che sia stato generato ad hoc considerando che la Commissione del 3 novembre 2014 individua solo due domande su 30 con diversi SSD.

Difatti, dai verbali si evince esattamente l'opposto. Emerge, infatti, che le differenze e le peculiarità tra le due macro aree medica e dei servizi hanno persino impegnato le

---

<sup>18</sup>In analoga situazione a fronte della detta situazione si è sancito che "va riconosciuto altresì il diritto de[i] ricorrent[i] all'ammissione ed all'iscrizione al primo anno del Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (al fine, anche di salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione), con l'annullamento della graduatoria "limitatamente alla parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l'ammissione al suddetto Corso di Laurea" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528). In senso conforme, il Consiglio di Stato secondo cui "sotto questo profilo, dunque, il ricorso è fondato e la graduatoria impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha escluso i ricorrenti dall'ammissione all'immatricolazione nella Facoltà di Medicina e Chirurgia (...) L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso esime dall'esame degli altri motivi, all'accoglimento dei quali i ricorrenti avrebbero perduto ogni interesse".

Commissioni in attività differente e separata.

Ecco lo stralcio del verbale dell'11 settembre 2014.

Il Prof. Stella, poi, dà inizio ai lavori per il prosieguo della validazione dei test e suddivide l'esame del materiale fornito da Selexi alle sottocommissioni così composte: per l'Area Medica, che resta nella stanza 31, il Prof. Rugarli (referente) ed il Prof. Vantini, ai quali si aggiunge il Presidente stesso; per l'Area dei Servizi, che si reca nella stanza 5 del I piano, il Prof. Francesco La Rosa (referente), il Prof. Luigi Ruco, il Prof. Franco Tagliaro ed il Prof. Alessandro Giordano. L'Area Chirurgica che si reca nella stanza 6 del I piano, il Prof. Giulini (referente), il Prof. Gentile ed il Prof. Martinelli, avendo terminato la validazione del materiale di propria competenza, inizia a suddividere i test per difficoltà ed argomento.

I commissari lavorano separatamente alle singole aree del test sulla base della loro specifica competenza, confessandone, così, un'evidente differenza nei contenuti, salvo poi, dichiarare che le due prove (medica e dei servizi) erano sostanzialmente intercambiabili? Qualcosa non torna, o il verbale del 3 novembre è completamente "sballato" e creato ad arte per "salvare" la prova, o è stato tutto creato per favorire qualcuno. "Astrattamente" (così come richiede la Plenaria del Consiglio di Stato sull'anonimato) non lo si può escludere, per la prima volta nella storia dei test la controparte è entrata in ogni compito e ha alterato le risposte; nessuno può scartare l'ipotesi che per "alcuni" candidati si potesse immaginare un miglioramento con ben 6 quesiti abbonati (magari sbagliati).

**1.1.a** E' stata già analizzata la scabrosa vicenda dell'ingresso all'interno dei compiti per modificare le domande. Mai in un concorso pubblico l'Amministrazione aveva modificato in maniera postuma le risposte dei candidati impedendo anche al G.A. ogni verifica sull'effettiva posizione processuale. Questa "operazione" di ingresso nelle prove con alterazione dei punteggi è intervenuta senza alcuna verbalizzazione e contraddittorio tra le parti. La presente violazione a nostro avviso si intreccia, logicamente e giuridicamente, con la censura dell'omessa verbalizzazione dell'intervenuta inversione delle prove.

**1.2.** Per quanto brevemente esposto, è evidente che per comprendere se tale scelta sia legittima deve aversi riguardo, ab initio, all'effettiva volontà della Commissione in fase di selezione e validazione di tali quesiti nonché, in coda, dei fatti effettivamente occorsi al Cineca e tali dall'aver causato lo scambio dei plichi. Da quanto consegnatoci in sede di accesso, tuttavia, non è dato riscontrare né il primordiale elenco di domande da somministrare così come vagliate dalla Commissione né, tantomeno, il verbale del Cineca di confezionamento dei plichi e stampa degli items.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione.

Anche per quanto occorso in merito ai due quesiti di "malattie dell'apparato cardiovascolare" ed "endocrinologia", che anch'essi risulterebbero validati e rivisti come tutti gli altri, non pare contestabile che la verbalizzazione in atti non è affatto sufficiente a garantire un'analisi postuma dei lavori della Commissione.

**1.3.** Autorevolissima giurisprudenza, mai confutata nel merito, e proprio in *subjecta materia* ha chiarito che *"consegue che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la*

conseguenza che la “verbalizzazione dell’attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova” (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa” (così Tar del Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5986).

Nella specie abbiamo esclusivamente un racconto della cronistoria di come hanno lavorato i Commissari senza neanche l’elenco “vero” della domande validate sottoscritto da parte di tutti i Commissari (si veda per un confronto il verbale del Ministero della Salute sull’elaborazione dei quesiti di medicina generale ove, quanto meno, sono presenti le domande somministrate e ove si può effettivamente avere certezza che quelle somministrate furono scelte dalla Commissione) e senza che possa scorgersi, ad esempio, il perché, pur se le domande prescelte fanno parte del medesimo SSD, siano state individuate per far parte della batteria dei test di area medica anziché dell’area dei servizi.

**1.4.** Tanto premesso, non è dubitabile che l’assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull’attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l’inesistenza di quell’attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598; per un caso afferente a test di ammissione alla Facoltà di Medicina T.A.R. Molise, 4 giugno 2013, n. 396).

#### **2. Sulla mancata approvazione degli atti di concorso.**

Gli atti di concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it) non sono mai stati approvati dal Rettore degli Atenei ove è istituita la scuola né, in ipotesi si ritenesse che serva un’approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

*“L’approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell’Amministrazione competente, al di là dell’improprio ‘nomen iuris’, è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell’ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l’Amministrazione fa proprio l’operato della Commissione esaminatrice” (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).*

Non si può dubitare, infatti, che *“anche se l’Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta” (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l’Amministrazione, “oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, “per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall’ esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).*

**2.1.** Ciò appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi accaduti dopo la celebrazione della prova quali:

- lo scambio delle domande dei giorni 29 e 31 ottobre;
- la verbalizzazione inconfutabile in numerosissime sedi di concorso di contravvenienza documentale rispetto alle indicazioni del bando (in primis sulla collocazione nelle aule);
- l’abbonamento generalizzato di due domande per l’area medica e altre due per l’area dei servizi nonché di altre due di scuola (malattie dell’apparato cardiovascolare e

endocrinologia);

Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati giacchè il Ministero e gli Atenei hanno omesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento riguardando “*aspetti dell'azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza*” dell'operato della Commissione (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2011, n. 1094).

**VII VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CORTE COSTITUZIONALE 1998 N. 383 E DELL'ART. 3, 4, 32, 33, 34. CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA P.A., VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI. ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

1. A parere della difesa uno sbarramento alle scuole di specializzazione c.d. “a imbuto” e meglio descritto nella parte in fatto è gravemente lesivo del diritto allo studio sancito e tutelato all'art. 34 Cost., a mente del quale *i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi* e rileva a maggior ragione nel caso di specie ove vi è una **continuità formativa** tra la laurea in Medicina e la specializzazione che da sola risulta incompleta e non idonea all'ingresso nel mondo del lavoro.

Infatti, i provvedimenti impugnati penalizzano, ingiustamente e paradossalmente, moltissimi medici, disincentivandoli proprio al completamento dei più alti gradi degli studi e non dando loro alcun tipo di sbocco lavorativo diverso. La violazione è talmente grave, pare a chi scrive, che possa essere anche ricondotta ad una violazione del diritto allo studio, direttamente sancito nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale esprime ancora meglio che “*Nessuno deve vedersi rifiutare il diritto all'istruzione*” (per l'applicazione CEDU, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010; **TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010**). **La norma appena citata va ormai ritenuta applicabile anche alle ipotesi di diritto alla formazione:** in tal senso, è utile rinviare alla decisione del 3 luglio 2007, resa nella causa MÜRSEL EREN c. TURQUIE (*Requête n° 60856/00*), ed ancor prima la decisione, ivi richiamata, *Leyla Şahin c. Turquie* ([GC], n° 44774/98, §§ 134-142, CEDH 2005-XI).

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ NELLA FORMAZIONE, COME COROLLARIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART. 34 COST. E DEL DIRITTO AL LAVORO EX ART. 4 COST.; SVIAMENTO, ILLOGICITÀ ED INCOERENZA, ASSENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE.

I provvedimenti impugnati, per giunta, nulla dicono circa le ragioni che avrebbero indotto all'adozione di una nuova procedura così restrittiva che sostanzialmente mira ad espellere dal circuito formativo e lavorativo italiano i non vincitori.

In ogni caso, occorre aggiungere che qualunque possa essere la motivazione, essa sarebbe illogica ed incoerente rispetto al perseguimento della finalità pubblica cui dovrebbe orientarsi l'azione e la politica Stato. Si può quindi sin d'ora denunciare il vizio di eccesso di potere per sviamento, illogicità ed incoerenza rispetto al parametro di buona amministrazione sancito all'art. 97 Cost.

In sostanza, l'incoerenza di non far ottenere la borsa a più di un concorrente su due, che comunque proseguirà nei tentativi concorsuali perdendo parte delle proprie conoscenze caratterizzate da un'alta obsolescenza in un settore ove il fabbisogno comprova l'esigenza di immissione nel circuito lavorativo di questi giovani medici, pare francamente inaccettabile, specialmente ove si consideri l'assenza di un interesse pubblico all'allontanamento e all'esclusione di questi medici abilitati.

3. La parte in fatto ha chiarito come nella procedura di cui ci si occupa i due Ministeri competenti, Salute e Università, dopo attenta valutazione del fabbisogno e della capienza strutturale dei reparti abbiano stabilito che vi fosse un'esigenza di 8200 borse di studio. Tali dati risultano



confermati all'interno dello stesso decreto ove si riportano da “*formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2013/2014 8190 unità*”. Tale dato è ulteriormente confermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (doc. 13)

Non pare necessario soffermarsi a commentare ulteriormente tali dati, essendo evidente la correttezza del procedimento di determinazione del numero delle borse; ad avviso degli scriventi la assenza di copertura economica non può comprimere il costituzionalmente tutelato diritto alla formazione, lavoro, studio, salute etc. poiché diversamente sarebbero violati gli stessi principi della Corte Costituzionale che hanno all'epoca stabilito dei criteri di legittimità per limitare i posti nel campo medico. Nel caso di specie i posti, già ridotti per garantire il rispetto di quegli standard qualitativi minimi e rapporti di qualità tra strutture, docenze, reparti etc., patirebbero una ulteriore limitazione legata solo ad aspetti di bilancio che renderebbe inutile a priori ogni forma di istruttoria per la determinazione delle borse.

4. La giurisprudenza ha sempre garantito, sia nel caso di superiori esigenze sanitarie di fabbisogno del territorio, sia nel caso di carente messa a bando di posti e di sottostima delle strutture formative, il criterio che generasse il massimo utilizzo delle risorse; la giurisprudenza ha da sempre teso verso la massima utilizzazione delle risorse, arrivando a tale principio o dal maggiore fabbisogno o dal superiore criterio della capienza strutturale. Il caso di specie è invece ancor più grave e nitido poiché si chiede espressamente che venga rispettato lo stesso parametro definito dai competenti ministeri. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 16 aprile 2010, n. 1688; in termini anche T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, ord. 25 febbraio 2010, nn. 465 e 471; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 30 luglio 2010, n. 3785).

5. Il criterio da utilizzare proviene dalla **Corte di Giustizia Europea (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, Nicolas Bressol e altri contro Gouvernement de la Communauté française**, punti 68-71). Così come in caso di rischio al bene “Salute” la protezione della qualità formativa deve essere accantonata e non salvaguardata, a maggior ragione dove questa qualità è possibile nelle 8200 borse, non è possibile derogarvi per motivi di bilancio ove è a rischio un bene della vita come la salute, da alcuni ritenuto anche un principio supremo dell'ordinamento costituzionale.

La C.G.E., rappresentando un quadro simile ma attinente rispetto a quello che caratterizza l'attuale fase di contingenza del nostro Paese in tale ambito, ha recentemente evidenziato come “una penuria di operatori sanitari porrebbe **gravi problemi per la protezione della sanità pubblica** e che la prevenzione di tale rischio **ESIGE** la presenza di un numero sufficiente di diplomati sul territorio medesimo per esercitare una delle professioni mediche o paramediche contemplate dal decreto oggetto della causa principale”<sup>19</sup>.

6. Perché cinquemila e non 8194 come stabilito dai peculiari calcoli istruttori delle Regioni e degli altri Organi? Perché si è arrivati a 5000 dai circa tremila inizialmente fissati per problemi di bilancio? Con che istruttoria si è giunti a 5000 borse passando da quelle 3000 circa inizialmente concesse? La risposta è semplice; nessuna istruttoria vi è stata se non una “trattativa” e un braccio di ferro tra le forze in campo che ha portato ad una riduzione rispetto al fabbisogno di 8190 borse senza che vi fosse alcuna motivazione in merito. Del resto non è la prima volta che in campo medico dopo aver raggiunto determinati parametri numerici vi si deroghi aumentando o diminuendo i posti. Ciò è accaduto ad esempio con il D.M. Miur di ampliamento dei posti a medicina nella misura lapidaria del 10% o 15 % (D.M. 23 novembre 2011). In tal caso è noto al Collegio come sia in fase cautelare in fase di merito l'On.le Tar dispose ammissioni sovrannumerarie<sup>20</sup> e come in tali fattispecie il fabbisogno non fosse coperto.

---

<sup>19</sup> Ove quindi “*sussistano incertezze quanto all'esistenza o alla rilevanza di rischi per la tutela della sanità pubblica sul proprio territorio*”, **lo Stato membro è addirittura tenuto ad “adottare misure di protezione senza dover attendere che si verifichi la penuria di operatori sanitari”** (C.G.E., Sez. Grande, 13 aprile 2010, C 73/08, cit.)

<sup>20</sup> (Ordinanza n. 1773 del 18 maggio 2012 - sez. III bis – Tar per il Lazio, sede di Roma, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; Ordinanza n. 836 del 4 marzo 2011- sez. III bis – Tar per il Lazio, sede di Roma Paolo Restaino,

**VIII. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED INGIUSTIZIA MANIFESTA - ERRATA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO DI "CURRICULUM" AL SINGOLO CONCORRENTE.**

Come noto, l'art. 6 del Bando di cui al DM Miur n. 612/2014, stabilisce che *"il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato in graduatoria (massimo 135 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 15 punti) e al punteggio conseguito nella prova (massimo 120 punti)"*.

Il comma 2, inoltre, dispone che il punteggio relativo ai titoli è parametrato al voto di laurea e al curriculum (composto, a sua volta, della media aritmetica degli esami sostenuti e del voto ottenuto negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola).

Orbene, il Ministero ha specificato i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio dei concorrenti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, in maniera errata e manifestamente ingiusta, trascurando completamente l'esistenza di profonde differenziazioni tra gli ordinamenti didattici dei singoli Atenei di provenienza dei candidati ovvero presupponendo erroneamente la sussistenza di una situazione (invero inesistente) di eguaglianza tra i singoli ordinamenti didattici di Ateneo.

Ciò ha causato una manifesta disparità di trattamento sul piano nazionale tra concorrenti provenienti da differenti Atenei, determinando l'attribuzione ai medesimi di un punteggio differenziato nonostante la sostanziale condizione di parità in termini di possesso dei titoli preordinati all'accesso alla procedura concorsuale.

Più nello specifico, l'art. 6, co. 2, lett. b), n. 2, del Bando ha attribuito un punteggio massimo di 5 punti per il voto ottenuto dal singolo candidato negli esami fondamentali e caratterizzanti la singola scuola di specializzazione per cui ha inteso concorrere, secondo lo schema di cui allegato 2 della *lex specialis* medesima.

Al momento della presentazione della propria domanda di ammissione al concorso, ciascun candidato ha autocertificato, ai sensi dell'art. 5, co. 5, lett. b) del Bando, gli esami sostenuti nel corso di laurea di Medicina e Chirurgia, indicando per ciascuno la denominazione dell'esame, i CFU, il voto conseguito e il settore o i settori scientifico disciplinari inclusi nell'insegnamento.

In una fase successiva della procedura di compilazione della predetta domanda telematica, il sistema, ai fini dell'attribuzione del punteggio predeterminato da bando per ciascuna scuola di specializzazione prescelta, ha consentito al candidato di selezionare i soli esami con voto superiore o uguale a 27/30, includenti nel proprio insegnamento (o corso integrato) gli SSD fondamentali e caratterizzanti la singola scuola, così come indicati nell'Allegato 2 al Bando.

Tale impostazione, tuttavia, non tenuto nella minima considerazione la circostanza che ciascun Ateneo potesse decidere autonomamente, inserendoli nel proprio ordinamento didattico, la denominazione degli esami nonché, soprattutto, quali SSD includere negli stessi, creando un indebito vantaggio a determinati candidati.

Emblematico è il caso dell'Università degli studi di Roma "Sapienza" laddove a seconda dell'ordinamento di appartenenza (Vecchio o Nuovo) al medesimo esame, svolto sulla base del medesimo programma, con i medesimi testi e nell'ambito del medesimo appello era attribuito un rilievo differente nell'ambito della valutazione del curriculum.

Ad esempio per la Scuola di Neuropsichiatria Infantile, di Psichiatria, di scienza dell'Alimentazione, nonché Ginecologia e Ostetricia all'esame di Metodologia Medico Scientifica Medicina Legale era attribuito un SSD (BIO/09) che consentiva l'inserimento nel curriculum per il nuovo ordinamento mentre per il vecchio ordinamento non poteva essere conteggiato.

Parimenti per Scienza dell'Amministrazione all'esame di Metodologia Medico Scientifica Sanità Pubblica all'esame del nuovo ordinamento era attribuito un SSD (BIO/10) che consentiva l'inserimento nel curriculum, mentre il medesimo esame superato nell'ambito del vecchio ordinamento non rilevava.

Per la scuola di Neurologia l'esame di Neurologia svolto nell'ambito del vecchio ordinamento non poteva essere inserito nel curriculum, in quanto i CFU attribuiti allo stesso erano 5,75 mentre lo stesso esame superato nell'ambito del nuovo ordinamento poteva essere inserito in quanto i crediti attribuiti erano 6.

La procedura predisposta dal MIUR, pertanto, parametrando la determinazione del punteggio da attribuire al curriculum dei candidati, a dati solo apparentemente assimilabili sul piano nazionale e di ciascun dipartimento, ha dato luogo ad un'evidente disparità di trattamento tra i concorrenti che, ancora una volta, è letteralmente impossibile da rendicontare ex post e mediante prove di resistenza per l'intreccio inestricabile tra le varie graduatorie.

**IX. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DEI MEDICI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCORSUALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DELLA GERARCHIA DELLE FONTI, ESORBITANZA NORMATIVA E ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA MINISTERIALE.**

1. Il bando di concorso e con esso tutte le graduatorie, sono illegittime nella parte in cui hanno provveduto ad attuare la decadenza da tutte le graduatorie delle altre scuole di specializzazione diverse da quella di assegnazione stravolgendo il sistema delle opzioni ed incidendo, a catena, sulle posizioni di tutti i partecipanti. La disposizione del bando ed i successivi provvedimenti attuativi sono illegittimi per violazione della fonte sovraordinata rappresentata dal Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, D.M. 30 giugno 2014, n. 105.

Come chiarito in premesse è proprio il Regolamento, sin dal proprio art. 1, a chiarire che non esiste un concorso unico per tutte le scuole ma, di fatto, diverse prove, uguali su tutto il territorio nazionale, che formano, unitariamente, una graduatoria nazionale per singola scuola. *“La prova d'esame si svolge telematicamente ed è identica a livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110 quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili risposte, ed è divisa in due parti”* (art. 1).

Proprio in tal senso si è svolta una prova comune per tutte le scuole su 70 domanda tenutasi il 28 ottobre 2014. Nei successivi tre giorni (28, 29 e 30 ottobre) sono invece state celebrate le specifiche prove di scuola il cui punteggio, unitamente a quello dei titoli, è stato sommato a quanto ottenuto nella parte comune.

All'art. 5, comma 2, del Regolamento, si dispone che *“il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola. (...) sono ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere”*.

L'unico limite, per la gestione della formazione e lo scorrimento della graduatoria nazionale *“per ciascuna tipologia di scuola”* è rappresentato dall'onere di *“indica[re] in*

*ordine di preferenza le sedi universitarie per le quali intende concorrere*”, senza alcuna ulteriore restrizione rispetto al tetto massimo di 6 scelte (due per area) di cui si è già accennato in punto di fatto.

E ciò non a caso. Se è scritto chiaramente che “*il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna tipologia di scuola*” non possono esservi dubbi circa l’evidente impossibilità di interferenze tra una graduatoria di una scuola e quella di un’altra.

Anche la tassa di partecipazione è autonoma e va pagata per ogni scuola cui si concorre (art. 5).

**2.1 L’applicazione legittima del Regolamento, al contrario, avrebbe dovuto determinare le seguenti opzioni:**

- o, come previsto dal Regolamento, le scelte delle scuole non sono graduate in precedenza e non v’è, quindi, alcuna possibilità di comminare la decadenza dall’accettazione dell’una nelle restanti graduatorie;

- oppure, in ipotesi di possibilità di comminare la decadenza dalle altre graduatorie all’esito dell’ammissione in una di queste, andava graduato l’ordine di preferenza, non modificabile, delle scuole e non solo delle sedi.

**Tanto con riguardo alla superiore fonte regolamentare, quanto con riferimento alla successiva circolare sulle modalità di scorrimento del 5 novembre 2014 e in relazione agli altri concorsi gestiti con le medesime modalità di graduatoria unica nazionale fondata sulle opzioni, non v’è dubbio che è illegittima l’imposizione di una scelta di iscrizione ad una scuola con automatica decadenza da tutte le altre ove, allo stato, è ancora possibile essere ammessi in virtù degli scorrimenti in atto.**

Così come statuito, stavolta dal Consiglio di Stato con riguardo alla graduatoria unica per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina “*l’ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun [corso di laurea], ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato [corso di laurea] perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).

Identica causalità, anzi forse più accentuata, si ha nel caso che ci occupa ove è solo la velocità di scorrimento della graduatoria a farla da padrone. Essendo ogni graduatoria autonoma, a prescindere dal punteggio ottenuto, si assiste a scorrimenti totalmente differenti in qualità (riferendosi alla sede) e quantità, ragion per cui, esattamente come capitato alla ricorrente, tra qualche giorno potrebbe ritrovarsi ammessa nella “propria” prima scelta, ma senza potervi più iscriverne.

La scelta del MIUR, di cui al bando e la sua applicazione contrastante persino rispetto alla propria stessa circolare del 5 novembre 2014 è, quindi, in conflitto con ogni criterio di proporzionalità e ragionevolezza anche con riguardo all’art. 2, par. 1, del protocollo addizionale alla CEDU, e per l’effetto dell’art. 117, comma 1, Cost. (violazione da parte dello Stato italiano degli obblighi internazionali) (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4453; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051, relativa ad una fattispecie assolutamente identica a quella per cui è causa).

\*\*\*\*

***Sugli effetti di tale illegittimità anche con riguardo a tutti gli altri vizi denunciati in ricorso.***

Ciò vuol dire, semplificando e andando a chiarire in concreto l’effetto determinante su tutte le graduatorie e non solo sui singoli ricorrenti, che l’applicazione della clausola illegittima del bando ha sconvolto tutte le graduatorie di scuola con un meccanismo impossibile da rendicontare ex post. Crollando la previsione del bando, tutti i successivi provvedimenti resi in ottemperanza a tale illegittimo atto (modifica del punteggio, iscrizioni dei candidati, la stessa celebrazione del test, etc..), sono evidentemente illegittimi perché fondati su un non più

esistente presupposto giuridico. L'intera sequela procedimentale è destinata a crollare e, con essa, il diniego di ammissione di parte ricorrente.

Proprio come chiarito da codesto On.le Tribunale in *subiecta materia* “*in applicazione dei principi generali in materia di effetti delle pronunce del giudice amministrativo – l’annullamento di un atto del procedimento determina, in via di illegittimità derivata, l’annullamento del provvedimento finale e implica i consueti effetti (caducatorio, ripristinatorio e conformativo), con la conseguenza che, in relazione alla fase del procedimento colpita, si determinano, da un lato, i soggetti interessati al mantenimento dell’atto, cioè i controinteressati e, dall’altro, i concreti effetti dell’annullamento; (...)*” (Sez. III, 21 dicembre 2012, n. 4736).

D'altra parte, l'espunzione della sola clausola illegittima (con correlativo interesse all'eliminazione solo in capo ai soggetti che astrattamente possano dimostrare un vantaggio – peraltro assai complesso da dimostrare se non per casi evidentissimi, per le centinaia di variabili da mettere in campo - da tale situazione non essendo possibile sapere se, in ipotesi ab origine di espunzione di tale clausola, il singolo concorrente si sarebbe trovato o meno in condizione di essere ammesso in una data graduatoria) darebbe vita alla concreta impossibilità di ricostruire, *ex post*, l'esatta collocazione in graduatoria di tutti i soggetti coinvolti anche in quanto “*non è possibile affermare né se parte ricorrente si sarebbe collocata utilmente né, in caso affermativo, presso quale università italiana*” (T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 21 dicembre 2012, n. 4736).

“*A termini di stretto diritto*”, quindi, l'intera procedura andrebbe annullata, il M.I.U.R. dovrebbero riedire il proprio potere in maniera conforme al dettato di codesto On.le T.A.R. e tutti i candidati dovrebbero essere messi in grado di partecipare ad una procedura di concorso conforme a Legge.

**3.1. In primis** appare immediatamente doveroso chiarire che tale soluzione, sin dalla fase cautelare, **non comporta affatto il rigetto della richiesta di ammissione ma ne conferma la fondatezza.**

**Parte ricorrente, infatti, preso atto dell'illegittimità dell'intera selezione che ha inciso su tutti i soggetti in maniera variamente determinante, deve essere immediatamente posto nella medesima situazione degli ammessi pur nella consapevolezza che ciò potrà comunque comportare l'annullamento dell'intera selezione (che dovrebbe precedentemente passare per l'integrazione del contraddittorio) in sede di merito. Grazie a tale riallineamento di tutte le posizioni lese da una procedura comunque illegittima, tanto gli ammessi quanto gli esclusi, potranno giungere sino alla definizione di merito del giudizio in una situazione di assoluta parità e si eviterà il consolidamento di posizioni, comunque guadagnate all'esito di un concorso illegittimo, che non meritano una migliore salvaguardia rispetto ad altre.**

Ciò vale sia nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione, a prescindere dal punteggio ottenuto essendo impossibile, come chiarito in precedenza, rendicontarne gli effetti.

**3.2.** Preso atto che l'incidenza sulla prova di concorso del vizio riscontrato ha certamente inciso in maniera potenzialmente difforme ed incidente sui diversi partecipanti alla selezione, dobbiamo a tal punto comprendere, se, con riguardo alla specifica competizione che ci occupa, quella dell'annullamento sia, davvero, l'unica soluzione che, “*a termini di stretto diritto*”, dovrebbe essere dichiarata.

**3.3. Nella specie, come già trattato innanzi a codesto On.le T.A.R., il concorso che ci occupa, in quanto “ciclico” è ontologicamente non annullabile per carenza di interesse dei ricorrenti che non otterrebbero null'altro se non la possibilità di partecipare al medesimo concorso (ribandito) a cui, comunque, potranno partecipare (in tali termini vedasi la sentenza del Tar del Lazio del 18.07.2014 n.7752 Presidente Biancofiore, Con. Rel. Loria; T.A.R. Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396 cit.).**

Ed infatti “*un eventuale annullamento radicale delle prove selettive non sarebbe concretamente soddisfattivo, poiché rimetterebbe semplicemente le candidate nella condizione di partenza, vale a dire quella di dover partecipare a nuova selezione, senza determinare*

*neppure, stante la difficoltà e la complessità di organizzazione di simili dispositivi di verifica selettiva, un effetto anticipatorio della prova di accesso - rispetto al quale potrebbe sussistere un residuale interesse strumentale all'annullamento - prima del tempo in cui essa è naturalmente prevista per l'anno accademico successivo. Essendo, infatti, imminenti le nuove prove per l'accesso al[le specializzazioni] per l'a.a. 2014-2015, l'annullamento della selezione per il 2013-2014 farebbe, verosimilmente, slittare la ripetizione della prova in coincidenza con quella del nuovo anno accademico, non producendo alcun effetto incrementale rispetto all'attuale posizione di aspettativa delle ricorrenti"* (T.A.R. Campobasso, n. 396/13, cit. ).

In definitiva, l'evoluzione sancita dalle norme del Codice del processo va ad allinearsi all'ormai consolidata visione dottrinale e giurisprudenziale secondo cui il giudizio amministrativo verte non più su un atto, del quale si contesta la legittimità, bensì su un rapporto. Un rapporto che vede interfacciarsi P.A. e privato e che ha ad oggetto l'indagine, compiuta dal giudice, circa la fondatezza della pretesa vantata, in via oppositiva ovvero pretensiva, dal secondo nei confronti della prima. E che ove si risolve positivamente per il *civis*, merita di concludersi con quel *quid pluris* che la tutela risarcitoria è in grado di conferirgli.

**Il concorso, quindi, innanzi ai vizi riscontrati è NON annullabile per carenza di interesse in capo a parte ricorrente rispetto alla relativa domanda; essendo primordiale la necessità di tale verifica della legittimazione attiva all'azione non v'è dubbio che è solo ad una tutela reale (anche a mezzo del risarcimento in forma specifica, forse più consona essendoci delle borse da pagare) che può accedersi.**

**3.4.** Nella specie, infatti, siamo innanzi ad un'ipotesi peculiare di procedura concorsuale, giacché trattasi di una selezione che non consente affatto agli aspiranti di ottenere un titolo, un'abilitazione, un sigillo notarile o un posto di lavoro, ma faculta gli stessi, esclusivamente, ad essere ammessi ad un corso di specializzazione universitario solo all'esito del quale potrà ottenersi la specializzazione. Autorizza tali aspiranti matricole, dunque, ad esercitare quel diritto allo studio e alla formazione professionale di spessore costituzionale sancito, senza alcuna limitazione di sorta, dall'art. 34 Cost. Nulla di più. Qui non vi sono altre caratteristiche e qualità dei partecipanti da verificare se non l'idoneità all'esito della selezione cui occorre sottoporsi (in tal senso si veda T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 luglio 2012, n. 521).

Se, poi, scavalcando il principio espresso chiarissimamente dal comma 1 dell'art. 34 della Costituzione, si volesse imporre un numero massimo di ammissibili, innanzi alla pletora che dimostra di avere gli stessi requisiti di partecipazione, allora non si potrà prescindere dall'individuare all'esito di una selezione legittima e conforme a legge.

Vero è, dunque, che il legislatore con le norme di cui alla L.n. 264/99 ha introdotto talune limitazioni al numero degli ammessi a frequentare determinati corsi, ma non può dimenticarsi che tali limitazioni sono in grado di comprimere il diritto allo studio costituzionalmente tutelato e che le stesse sono state concepite nell'alveo di quel procedimento amministrativo complesso che inizia con il carteggio Regioni, Ministeri, Ateneo e tavolo tecnico sul numero degli ammissibili a livello nazionale e si conclude con la pubblicazione della graduatoria nazionale.

L'acclarato vizio di una delle fasi procedimentali (nella specie individuabile con riguardo ai criteri più importanti, vale dire quelli relativi alle modalità di formazione della graduatoria), dunque, rende illegittima l'esclusione dal novero degli ammessi di tutti quei soggetti aspiranti collocati in graduatoria.

Il diritto allo studio ed alla formazione professionale, infatti, può essere compreso solo all'esito di una selezione conforme a legge in difetto della quale, questi si riespande consentendo ai partecipanti, comunque ritenuti idonei alla selezione, di riaffermare la propria scelta.

La prova più lampante della correttezza di tale assunto è rappresentato dalla circostanza che non vi è alcuna fonte di legge che autorizza il contingentamento delle iscrizioni sulla base di un determinato punteggio ottenuto (ma solo dello stesso in rapporto ai posti disponibili), anche ove la capienza dei posti non necessita di alcuna ulteriore misura di limitazione degli accessi.

Ciò di cui si chiede l'annullamento, dunque, non è affatto la selezione in sé, in astratto comunque valida quanto meno ad individuare gli idonei, ma il diniego di ammissione al corso di laurea, imposto all'esito di un procedimento di concorso illegittimo.

Sul punto ci si riserva di meglio approfondire in memoria e si richiama la giurisprudenza formatasi in tal senso (**Consiglio di Stato**, Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2935; **Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**; **C.G.A., 10 maggio 2013, n. 466** che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale in ipotesi di violazione dell'anonimato si era optato per l'ammissione dei ricorrenti e non per l'annullamento della procedura; **T.A.R. Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457**; **T.A.R. Lombardia – Brescia, Sez. II, 15 dicembre 2011, n. 927**, confermata in sede di merito con sentenza **16 luglio 2012, n. 1352**; **T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051**; **T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105**; già prima del nuovo codice si vedano, tra le altre, **T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008** e **T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**).

**Da ultimo si veda la posizione del C.G.A. che ha chiarito come “l'annullamento del diniego di ammissione comporta necessariamente che gli appellanti incidentali hanno titolo all'immatricolazione: tale immatricolazione deve essere disposta anche in soprannumero rispetto ai posti disponibili, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui questo Consiglio ha già aderito nel confermare (cfr. C.G.A. n. 466 del 2013) la sentenza breve del TAR Palermo n. 457 del 2012 alle cui motivazioni si fa espresso rinvio” (C.G.A. 26 settembre 2014, n. 557).**

La seconda delle soluzioni è quella risarcitoria in forma specifica che verrà esplicitata nel paragrafo dedicato.

#### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Nella specie, ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di specializzazione si aspira pur in ipotesi di vizi riguardanti l'intera selezione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso.

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni intime, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di iscriversi al corso di specializzazione cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni. Tutti gli elementi addotti con i numerosi profili di censura spiegati, infatti, assumono una tale consistenza numerica, “*in grado di influenzare l'intera prova del candidato comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale*” (T.A.R. Napoli, n. 5051/11, cit.).

Anche ai sensi dell'art. 34 comma terzo del C.p.a., a tenore della quale <<quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori>>, la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l'ammissione in soprannumero, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dalla scuola), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare la scuola), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “*il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale,*

*con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, **con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale***" (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).

Parte ricorrente, infatti, come appare icu oculi evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso, non essendo in dubbio, nella specie, questa "sia in tutto o in parte possibile" (art. 2058 c.c.).

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

La fondatezza del presente ricorso risulta chiaramente dimostrata sia dalla suesposta trattazione, che dalla documentazione prodotta in giudizio.

1. In ogni caso, ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre apposita attività istruttoria, anche a mezzo di verifica o consulenza tecnica d'ufficio, anche al fine di accertare l'attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa e in perizia (integralmente richiamata e non trascritta al mero fine di non appesantire il presente atto) come errate e fuorvianti.
2. Si chiede, inoltre, di ordinare al Ministero, alle Università sedi della procedura e al Cineca di fornire copia dei verbali di correzione della prova svolta dal Cineca e di quelli relativi allo svolgimento della prova di selezione presso tutte le sedi (solo in parte consegnati, anche relativi alle strutture private che hanno partecipato alla prova e presso cui si sono sviluppate notorie irregolarità). Sotto quest'ultimo profilo, si ribadisce che, essendo la procedura unica a livello nazionale, è del tutto irrilevante che il vizio si radichi in una sede diversa da quella in cui ricorrente ha sostenuto la prova.
3. In modo particolare poi si rappresenta che nell'incontro del 5 novembre 2014 tra aspiranti specializzandi e Miur (incontro formalizzato in un verbale doc. 9) è stato riportato che "il Prof. Mancini – Capo Dipartimento Miur – evidenzia che nel verbale del 3.11 la commissione nazionale sottolinea la conferenza tra quesiti e la pertinenza degli stessi ai SSD specificando che il bando di concorso, all'allegato 2, stabiliva già le procedure di correlazione dei quesiti per le singole aree (art. 7 e 9 lettera b). La Dottoressa Veneziani chiede ancora se la Commissione ha controllato gli SSD originariamente assegnati e il Prof. Mancini specifica che non è entrato ancora in possesso del verbale della Commissione dei lavori e del verbale primitivo. La dott.ssa Veneziani ritiene che per loro è significativo che vengano giudicati intercambiabili. Il dott. Bertoglio domanda per quale motivo il Ministro o il Cineca non hanno eseguito un'ulteriore verifica." Tale verbalizzazione è stata contestata dai rappresentanti del Comitato dei ricorrenti ove con lettera racc.a.r è stato richiesto di riformulare la verbalizzazione (vedasi in nota<sup>21</sup> e sub doc. 10 la richiesta di rettifica del

---

<sup>21</sup> "In realtà la Dott.ssa Federica Veneziani chiede se l'Azienda vincitrice della gara d'appalto ha fornito un verbale nel quale a ciascuna domanda veniva attribuita un'appartenenza ad un ssd. Il Prof. Mancini conferma l'esistenza di tale verbale. La Dott.ssa Veneziani chiede, ancora, se le medesime domande siano state validate, in termini di pertinenza agli ssd attribuiti dalla ditta vincitrice dell'appalto, dalla Commissione nazionale e se esista un verbale di tale validazione. Il Prof. Mancini evidenzia che nel verbale del 3.11 la Commissione nazionale sottolinea la coreferenza tra quesiti e pertinenza degli stessi ai SSD specificando che il bando di concorso, all'allegato 2, stabiliva già le procedure di correlazione dei quesiti per le singole aree (artt. 7 e 9 lettera b.). La Dott.ssa Veneziani chiede la modalità con cui è stato riattribuito un ssd ai quesiti in seguito allo scambio di prove da parte del Cineca.

Il Prof. Mancini spiega che la riattribuzione degli ssd è stata basata sulla rianalisi dei quesiti da parte della Commissione nazionale che ha redatto un verbale nel quale assegnava i nuovi ssd ai singoli quesiti con eccezione dei due quesiti per ciascuna prova in seguito eliminati. La Dott.ssa Veneziani chiede se sia stata verificata la concordanza tra i verbali di attribuzione iniziali delle singole domande da parte della ditta vincitrice della gara d'appalto ed il verbale di riattribuzione successivo allo scambio delle prove. Il Prof. Mancini specifica che non è entrato ancora in possesso del Verbale della Commissione dei lavori e del Verbale primitivo pertanto tale controllo non è ad oggi stato fatto. La



verbale intercorso dalle parti sociali presenti). In poche parole nell'incontro il Ministero ha ammesso l'esistenza di un verbale "primitivo" di assegnazione degli SSD e il Ministero ha spiegato che la riattribuzione degli SSD è intervenuta sulla base della ri-analisi dei quesiti che ha redatto un verbale nel quale assegnava i nuovi SSD ai quesiti con eccezione dei due abbonati. Si chiede pertanto l'acquisizione del c.d. verbale primitivo e poi apposita verifica e/o consulenza tecnica d'ufficio diretta ad appurare la concordanza tra i due verbali in termini di attribuzione di SSD e le domande da abbonare sulla base del primitivo verbale.

4. Si chiede poi se l'intervenuto abbonamento delle quattro domande delle due aree invertite sia intervenuto con provvedimento ministeriale o altro provvedimento diverso dal verbale del 3.11.2014 e se e con quale atto sia intervenuto l'abbonamento della domanda di cardiologia e endocrinologia (vd. Relativo motivo di diritto n. II).

#### **ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimare)** nei modi di cui al Decreto della S.V.E. 12 novembre 2013, n. 23921, **Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo ove i ricorrenti hanno sostenuto la prova (di prima opzione), al M.I.U.R. e al CINECA nei rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale** (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti gli altri Atenei a mezzo pec.

#### **SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO**

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso **Cons. Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672; T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 giugno 2011, n. 1105; T.A.R. Campania, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 508/2008 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528**), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui sono incorse l'Ateneo, il MIUR e il CINECA comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sulle prime due amministrazioni (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all' "arbitro" della competizione.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

In via cautelare, si chiede la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con particolare riferimento alla prima graduatoria del 5 novembre 2014 e alle successive graduatorie di scorrimento, e in ogni caso l'iscrizione con riserva e in soprannumero alle scuole di specializzazione indicate nella domanda di partecipazione al concorso secondo l'ordine riportato nelle tabelle di cui al presente atto e comunque secondo la tabella in atti nella sceda di ogni singolo candidato.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza del fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, ci si permette di portare all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza.

Infatti, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe a parte ricorrente di poter effettuare, nelle more della definizione di merito del contenzioso, l'iscrizione alla Scuola di specializzazione, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare altre scelte di vita e universitarie.

In altri termini, in difetto di una misura cautelare che sospenda l'esecutività della graduato-

ria (per la parte relativa alla posizione del ricorrente) e consenta l'ammissione con riserva, anche in sovrannumero, al corso del corrente anno accademico, l'odierna ricorrente vedrebbe vanificata la possibilità di frequentare il corso di specializzazione per cui è causa.

Con ciò vanificando la tutela giudiziale invocata e pregiudicando irreparabilmente la possibilità di ottenere il bene della vita cui aspira.

Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare alle Amministrazioni resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità in sovrannumero non influirebbe (anche in ragione del sovrabbondante fabbisogno strutturale) in alcun modo sul regolare svolgimento del corso di laurea.

In definitiva, solo un'ammissione (*rectius*, immatricolazione) con riserva e in sovrannumero consentirebbe, infatti, all'odierna istante di giungere, *re adhuc integra*, alla delibazione nel merito della presente impugnativa: ove, infatti, parte ricorrente dovesse attendere gli esiti della decisione di merito, vedrebbe sostanzialmente impedita la propria possibilità di frequentare con profitto il primo anno della scuola di specializzazione, con ciò sostanzialmente vanificando la propria aspirazione.

### **P.Q.M.**

si chiede che l'Ecc.mo TAR intestato Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previo accoglimento dell'istanza cautelare e – ove occorra – dell'istanza istruttoria sopra formulate, annullare i provvedimenti impugnati e condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento del danno cagionato a parte ricorrente in forma specifica, attraverso la sua immatricolazione anche in sovrannumero alle scuole di specializzazione per cui è causa indicata nella prima tabella in ricorso (e in prima sede in ossequio a quanto statuito dall'On.le Tar adito con Ord. 3466/2014, nonché parere del Consiglio di Stato 1679/14) e/o in subordine, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., previo accordo con l'Amministrazione resistente ai fini dell'individuazione della scuola di assegnazione nel rispetto di tutte quelle indicate in domanda e nel rispettivo ordine di sedi e, ancora in via subordinata, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa.

Vinte le spese.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, il presente atto comporta il pagamento del contributo unificato in misura pari a 325 euro.



Avv. Michele Bonetti

### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta

